



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile.....	5
Art.3. Oggetto del contratto.....	6
Art.4. Corrispettivi	6
Art.5. Durata dell'appalto.....	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	9
Art.8. Verifica di conformità	10
Art.9. Pagamenti- Interessi	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	11
Art.11. Penali.....	11
Art.12. Riserve.....	13
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	14
Art.14. Cauzione Definitiva.....	15
Art.15. Risoluzione.....	16
Art.16. Recesso.....	17
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA.....	18
Art.18. Subappalto.....	18
Art.19. Responsabili.....	18
Art.20. Recall dei prodotti	19
Art.21. Fuori produzione.....	20
Art.22. Trasparenza e prezzi.....	20
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	21
Art.24. Evoluzione tecnologica.....	22
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore.....	22
Art.26. Foro Competente.....	22
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	22
Art.28. Clausola Finale.....	23



**CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO E
DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA**

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

SVAS BIOSANA S.P.A., sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA), Via M. Perillo n.34, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli, al n.04720630633, P.IVA: 01354901215, in persona dell’Amministratore Delegato E Legale Rappresentante Sig. Umberto Perillo, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED], giusti poteri allo stesso conferiti con atto di nomina del 19/11/2021, come da verbale del Consiglio di Amministrazione (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE:

nell’ambito del presente Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto;
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “B”;
- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;



- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/21 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 33.300,00 oltre IVA:
 - Lotto 25: Matrice per ricostruzione/riparazione durale di origine bovina e/o equina suturabile e non misura 10x10 cm circa – **CIG:** 892792766D – **IMPORTO:** € 33.300,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto



segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
 - **Contratto di Conto deposito:** il documento di cui all'allegato "A";
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.



3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **triennale di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la U.O.C. di Neurochirurgia e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del



contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.



4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.



10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..



3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o
P IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:
 - o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o
Codice fiscale del cedente



4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto INTESA SANPAOLO, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;



- di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

- 8. Le penali sono cumulabili.
- 9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
- 11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
- 12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
- 13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

- 1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
- 2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
- 3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.



4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.



80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da HDI ASSICURAZIONI S.P.A., polizza n. [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.



Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;



3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.



5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Francesco Vasaturo nato a [REDACTED], con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
fax: [REDACTED]
2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.



Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di “recall”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all’ Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell’indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di “recall”;
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all’originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L’Amministrazione procederà all’analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di “recall”.
4. All’esito dell’analisi sulla documentazione, l’Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell’avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell’autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l’Amministrazione Contraente potrà procedere all’acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall’Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.



Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all’Amministrazione Contraente:

- a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall’Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l’Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l’Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.

3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l’Amministrazione ha la facoltà di:

- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;



- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 25: Matrice per ricostruzione/riparazione durale di origine bovina e/o equina suturabile e non misura 10x10 cm circa – **CIG: 892792766D**

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.



2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano



diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it/>, sezione “Amministrazione Trasparente”.

4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, li ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4. Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ li _____

CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto, secondo lo schema del contratto estimatorio del codice civile che prevede la consegna in conto deposito, ha per oggetto la fornitura, da parte della **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.** (di seguito il “**Fornitore**”) all’AORN SG MOSCATI di Avellino (l’“**Azienda Ospedaliera**”), di dispositivi medici e protesi per Chirurgia Vascolare (di seguito, “**Dispositivi Medici**”) individuato nell’allegato 1 che forma parte integrante del presente contratto.

L’**Azienda Ospedaliera** si obbliga a pagare al Fornitore, secondo le modalità di seguito specificate, i Dispositivi Medici, consumati nonché a restituire al medesimo, alla cessazione del contratto, tutti quelli non utilizzati con scadenza superiore al termine indicato ai sensi dell’art. 8 (d) e che siano comunque in condizioni integre e commercializzabili.

Il presente contratto sarà sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti o loro delegati

Articolo 2 – Durata del contratto

La durata del presente contratto è stabilita in mesi 36 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Inoltre il contratto può essere rinnovato o prorogato secondo quanto stabilito nello schema di contratto

Articolo 3- Individuazione del Responsabile del Conto Deposito (“RCD”)

L’**Azienda Ospedaliera** individua i responsabili del conto deposito nella figura del Direttore dell’U.O.C. Neurochirurgia Dott. Armando Rapanà, ovvero colui che sarà incaricato dell’esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso.

Tale responsabile, in particolare:

- gestirà la movimentazione del materiale (Artt.4 e 5);
- gestirà le scorte utilizzando prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina (Art. 8);
- gestirà la comunicazione di utilizzo dei beni per permettere l’emissione tempestiva del relativo ordine di fatturazione, secondo le modalità previste al successivo art. 7.

Il nominativo del **RCD** viene comunicato dall’Azienda Ospedaliera al Fornitore contestualmente alla stipula del presente contratto.

Laddove il conto deposito interessi più unità operative, se necessario, saranno individuati differenti Responsabili del Conto deposito (RCD).

Articolo 4 – Costituzione del conto deposito

Il Fornitore si obbliga entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall’ordinativo emesso ,a seguito della firma del presente contratto, a consegnare al Magazzino Farmaceutico dell’ Azienda Ospedaliera i Dispositivi Medici definiti nell’art. 1 nelle quantità e qualità concordate e con una validità residua superiore a 2/3 della validità complessiva.

Il Fornitore provvederà ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito comprensivo dell’indicazione della quantità consegnata, del codice prodotto del Dispositivo Medico, del numero di lotto di riferimento e dell’eventuale data di scadenza.

Tale documento dovrà essere firmato dal Responsabile della Farmacia o un suo delegato

A seguito della consegna dei prodotti, la UOC Farmacia verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione e ne darà comunicazione allo stesso mediante PEC /Email/FAX al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla consegna. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, data di invio della comunicazione ai sensi del comma precedente verrà considerata quale **“Data di accettazione della fornitura”** salvo diverso accordo tra le parti. I Dispositivi Medici verranno registrati nei sistemi informatici dell’**Azienda Ospedaliera** da parte della UOC Farmacia con la precisa indicazione della struttura dove è istituito il conto deposito cui saranno materialmente custoditi.

Le consegne dei devices richiesti saranno affidate al Responsabile de conto deposito dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte della Farmacia.

Dopo utilizzo del bene, il Dispositivo Medico verrà scaricato dal conto deposito.

I Dispositivi Medici dovranno essere registrati e custoditi nei locali **Azienda Ospedaliera** separatamente rispetto ai beni di proprietà dell’**Azienda Ospedaliera**

Le parti si riservano di apportare congiuntamente modifiche al quantitativo di cui all’Allegato 1.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, Il fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto *(a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.)* e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali

Più in particolare, nel caso in cui la UOC Farmacia Ospedaliera verifichi che la quantità dei Dispositivi conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, il Fornitore dovrà entro 2 (due) giorni lavorativi provvedere ad integrare la richiesta in questione: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna, fino al raggiungimento del quantitativo mancante.

Il Fornitore si impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l’AORN Moscati, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, i Dispositivi che presentino difformità qualitativa.

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l’Amministrazione Contraente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, le quantità di prodotto consegnate in eccesso.

Articolo 5 – Utilizzo e Ripristino dei materiali

L’R.C.D. comunicherà, non oltre 24 ore dall’utilizzo, alla **UOC Farmacia** di aver utilizzato il materiale in conto deposito con le indicazioni del codice e del lotto, chiedendo, contemporaneamente, alla stessa di provvedere al ripristino del materiale utilizzato.

La UOC Farmacia appena ricevuta la richiesta da parte dell’RCD provvederà ad inviare comunicazione del codice, del lotto e della quantità dei Dispositivi Medici consumati al Fornitore, il quale reintegrerà il conto deposito del materiale consumato entro, e non oltre, **24 ore lavorative** dalla segnalazione.

La UOC Farmacia è obbligata, ricevuta la comunicazione di reintegro da parte dell’RCD, entro il mese fiscale di competenza ad emettere ed inviare **l’apposito ordinativo di acquisto**, sulla base del quale il Fornitore provvederà ad emettere la relativa fattura.

Articolo 6 – Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della Ditta, l’RCD ne autorizzerà l’accesso, salvo giustificato motivo.

Con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, il RCD ed il Responsabile indicato dall’Azienda provvederanno ad effettuare l’inventario dei Dispositivi Medici giacenti mediante

redazione di apposito verbale, contenente la verifica dei Dispositivi Medici presenti a tale data, che verrà sottoscritto per accettazione da entrambe le parti.

Qualora emergesse una discrepanza tra i Dispositivi Medici inviati dal Fornitore ed i Dispositivi Medici risultanti nel verbale di cui sopra, il RCD, il Fornitore ed il responsabile indicato dall'**Azienda Ospedaliera** controlleranno la documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi.

I Dispositivi Medici che risulteranno ancora mancanti a tale data saranno da considerarsi come acquistati dall'**Azienda Ospedaliera**, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d'acquisto entro 30 giorni.

Articolo 7– Ordinativi e fatturazioni

L'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell'**Azienda Ospedaliera** deve avvenire nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD. L'**Azienda Ospedaliera** si obbliga a pagare il prezzo al Fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure della UOC Farmacia sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l'avvenuto impianto/utilizzo.

L'ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il Fornitore utilizzerà tale ordine per l'emissione della fattura di pagamento.

Articolo 8- Custodia ed utilizzo dei beni L'Azienda

Ospedaliera si impegna a:

- a) provvedere alla tenuta dei separati registri contabili per i Dispositivi Medici in conto deposito in conformità alla vigente normativa fiscale, ad una adeguata custodia e manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione, rispetto delle condizioni ambientali di temperatura o umidità ove previste dall'etichettatura del prodotto) e allo stoccaggio in locali e contenitori idonei sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore
- b) impiegare il materiale secondo l'uso per cui è progettato.
- c) impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza.
- d) segnalare al Fornitore i Dispositivi Medici che abbiano una vita residua inferiore ad 1/3 rispetto alla data di scadenza, restituendoli entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso tale termine, i Dispositivi Medici passeranno di proprietà all'**Azienda Ospedaliera** che, di conseguenza, sarà tenuta ad emettere il relativo ordine di acquisto ed a saldare la corrispondente fattura al Fornitore;
- e) informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

Articolo 9 – Responsabilità

L'**Azienda Ospedaliera** risponde del rischio e/o deperimento e/o deterioramento (es. per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) dei Dispositivi Medici a partire dal momento in cui gli stessi sono consegnati dal Fornitore.

Articolo 10 – Disponibilità dei beni

Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l'**Azienda Ospedaliera** non provveda ad autorizzarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenze da parte dello stesso Fornitore non fosse necessario, sempre nella tutela delle necessità cliniche della struttura sanitaria, prelevare temporaneamente del materiale, fatto salvo, comunque, il successivo reintegro entro, e non oltre, 24h lavorative. In ogni caso, tale movimentazione dovrà essere concordata, nonché documentata per iscritto, con il RCD.

L'effetto traslativo della proprietà in capo all'**Azienda Ospedaliera** dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna, bensì all'utilizzo del bene, salvo quanto previsto al precedente art. 8 (d).

Articolo 11 – Difetti ed imperfezioni

Il verbale di consegna dei Dispositivi Medici, firmato per accettazione dal RCD, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell'Azienda Sanitaria o per qualche vizio di produzione, accertati anche dal Fabbricante, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento.

Articolo 12 – Sostituzione dei prodotti

Nel caso in cui un Dispositivo Medico esca di produzione o in caso di temporanea indisponibilità, previa comunicazione all'**Azienda Ospedaliera**, il Fornitore potrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.

Tale procedimento implica l'automatica integrazione dell'Allegato 1 al presente contratto.

Articolo 13 – Tracciabilità dei materiali –Richiami dal mercato di prodotto- Avvisi di sicurezza urgenti

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle **Azienda Ospedaliera**, permettano di rintracciare i pazienti sui quali è stato impiantato/utilizzato uno dei Dispositivi Medici di cui al presente contratto. In caso di richiami dal mercato o di avvisi di sicurezza urgenti il Fornitore dovrà fornire, senza alcun ritardo, il codice numero di lotto e/o di serie del dispositivo medico coinvolto nelle stesse azioni.

Articolo 14 –Restituzione materiali al termine del contratto

Il Fornitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza dell'Ordinativo Principale di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di contratto , dovrà ritirare i Dispositivi non utilizzati e non scaduti, redigendo apposito verbale attestante il buono stato degli stessi che dovrà essere firmato per accettazione dall'Amministrazione Contraente. I Dispositivi che possono essere restituiti al Fornitore dovranno essere integri e in buono stato di conservazione. Le spese relative alla consegna e al ritiro dei Dispositivi non utilizzati sono a carico del Fornitore.

I Dispositivi non restituibili si intenderanno come acquistati e, pertanto, verranno fatturati dal Fornitore e pagati dall'Amministrazione Contraente

_____, li _____

Per l'Azienda Ospedaliera

Per la Ditta Fornitrice



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del Contratto.....	6
Art.4. Corrispettivi	7
Art.5. Durata dell'appalto.....	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore	8
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia	10
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti – interessi	11
Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro	12
Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	12
Art.12. Penali	12
Art.13. Riserve	15
Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti	15
Art.15. Cauzione Definitiva	16
Art.16. Risoluzione	17
Art.17. Recesso	18
Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore.....	19
Art.20. Subappalto.....	20
Art.21. Responsabili.....	20
Art.22. Recall dei prodotti.....	20
Art.23. Fuori produzione	21
Art.24. Trasparenza e prezzi.....	22
Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	23
Art.26. Evoluzione tecnologica	24
Art.27. Foro Competente.....	24
Art.28. Trattamento dei Dati Personali	24
Art.29. Clausola Finale.....	25



**SCHEMA DI CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI
NEUROCHIRURGIA**

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera)- 83100 AVELLINO, C.F.-P.Iva:01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A., sede legale in Pomezia (RM), località Pratica di Mare, 00071, Via del Mare n.56, capitale sociale EUR 6.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 08082461008, P.Iva 08082461008, in qualità di Procuratore speciale Sig. Simone Lucidi, nato a [REDACTED], giusti poteri allo stesso conferiti con atto di nomina del 13/07/2022, n.22.676 Repertorio e n.9.552 Raccolta, registrato a Roma 4 il 29/07/2022 (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO CHE:

nell’ambito del presente Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Contratto di conto deposito: il documento di cui all’allegato “A”
- Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “B”;



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni " , "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi"

Premesso che

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per Neurochirurgia
2. l'A.O.Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di dispositivi medici e protesi per chirurgia vascolare mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021.
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 201.664,50 oltre IVA:
 - Lotto 40, in conto deposito: Stabilizzazione vertebrale per il tratto dorsale e lombare con approccio anterolaterale costituito da sostituto del corpo vertebrale in titanio, viti mono e poliassiali, barre e dispositivi ad infissione nel corpo per guidare la traiettoria della vite e munite di fori per alloggio delle viti- **CIG:** 8928210FF4- **IMPORTO:** € 70.744,50
 - Lotto 43, in conto deposito: Sistema di stabilizzazione posteriore per il trattamento percutaneo delle fratture traumatiche, neoplastiche e porotiche del tratto dorsale e dorsolombosacrale in titanio- **CIG:** 8928477C4B- **IMPORTO:** € 71.700,00
 - Lotto 48, in conto deposito: Cage intersomatiche lombari lordosizzanti e non in carbonio con ampia cavità centrale riempibile con osso o sostituto di osso in varie misure (da circa 8 mm a 12 mm) munite di reperi e radiopachi, superficie zigrinata per grip sul piatto discale, accesso posteriore- **CIG:** 8928508500- **IMPORTO:** € 59.220,00



Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore coi i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
 - **Contratto di Conto deposito:** il documento cui all'allegato "A";
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura/servizio oggetto del presente documento è regolata:



- 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
 4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha ad oggetto l'espletamento della fornitura , **in conto deposito secondo lo schema di contratto di cui all'allegato A) al presente contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, fornitura di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia**, così come riportati sempre **nell'allegato 1)** al presente, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata .
2. I quantitativi, indicati nel suddetto allegato 1) ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.



Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto, sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1)**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in "conto deposito" del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la UOC di Chirurgia Vascolare e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in "conto deposito", saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, in aumento, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà inoltre l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.



Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni



- 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
- 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore ; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'AO Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.



Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'AO Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.



Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o
 - P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:
 - o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto INTESA SANPAOLO S.P.A., [REDACTED]
[REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente



Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto

Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.12. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della



consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto **ai tempi di consegna** indicati all'art. 4 dell'allegato A) "contratto di conto deposito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l' Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, come previsto all'art. 4 dell'allegato A) "contratto di conto deposito", l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, di cui al all'art. 14 dell'allegato A) "contratto di conto deposito", l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà : una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) , per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione

La gravità dell' infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza) tra l'altro:



- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito; - della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento.
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione.
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.



Art.13. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.



7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale disciplinata nei seguenti commi:

7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente

7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lexspecialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. l'AO Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C. , una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.

9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.15. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da BNL GRUPPO BNP PARIBAS, polizza n° [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto



2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto

Art.16. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla-osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;



- 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
 4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Recesso

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione.
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse;
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;



- b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
 4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
 5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati,



assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.20. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.21. Responsabili

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Cristian Iacò, nato a [REDACTED] [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali
2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel/fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

[REDACTED]

L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.22. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.



2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di “recall”;
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all’originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L’Amministrazione procederà all’analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di “recall”.
4. All’esito dell’analisi sulla documentazione, l’Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell’avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell’autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l’Amministrazione Contraente potrà procedere all’acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall’Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.23. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all’Amministrazione Contraente:



- a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.24. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e



seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 40, in conto deposito: Stabilizzazione vertebrale per il tratto dorsale e lombare con approccio anterolaterale costituito da sostituto del corpo vertebrale in titanio, viti mono e poliassiali, barre e dispositivi ad infissione nel corpo per guidare la traiettoria della vite e munite di fori per alloggio delle viti- **CIG: 8928210FF4**
- Lotto 43, in conto deposito: Sistema di stabilizzazione posteriore per il trattamento percutaneo delle fratture traumatiche, neoplastiche e porotiche del tratto dorsale e dorsolombosacrale in titanio- **CIG: 8928477C4B**
- Lotto 48, in conto deposito: Cage intersomatiche lombari lordosizzanti e non in carbonio con ampia cavità centrale riempibile con osso o sostituto di osso in varie misure (da circa 8 mm a 12 mm) munite di reperi e radiopachi, superficie zigrinata per grip sul piatto discale, accesso posteriore- **CIG: 8928508500**

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante

- 1.1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.



Art.26. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.27. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.28. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento ed all'invio all'amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno



rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.29. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

[Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto;](#)
[Art.4. Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7.](#)
[Obblitgazioni specifiche di garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti-interessi; Art.10.](#)
[Obblighi relativi al rapporto di lavoro; Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.12. Penali;](#)
[Art.13. Riserve; Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.15. Cauzione definitiva; Art.16.](#)
[Risoluzione; Art.17. Recesso; Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA-Consip SpA; Art.19. Brevetti industriali e diritti](#)
[d'autore; Art.20. Subappalto; Art.21. Responsabili; Art.22 Recall dei prodotti; Art.23. Fuori produzione;](#)
[Art.24. Trasparenza e prezzi; Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.26. Evoluzione tecnologica; Art.27.](#)
[Foro Competente; Art.28. Trattamento dei Dati Personali; Art.29. Clausola Finale](#)

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto, secondo lo schema del contratto estimatorio del codice civile che prevede la consegna in conto deposito, ha per oggetto la fornitura, da parte della **MEDTRONIC ITALIA S.P.A.** (di seguito il “Fornitore”) all’AORN SG MOSCATI di Avellino (l’**“Azienda Ospedaliera”**), di dispositivi medici e protesi per Chirurgia Vascolare (di seguito, “**Dispositivi Medici**”) individuato nell’allegato 1 che forma parte integrante del presente contratto.

L’**Azienda Ospedaliera** si obbliga a pagare al Fornitore, secondo le modalità di seguito specificate, i Dispositivi Medici, consumati nonché a restituire al medesimo, alla cessazione del contratto, tutti quelli non utilizzati con scadenza superiore al termine indicato ai sensi dell’art. 8 (d) e che siano comunque in condizioni integre e commercializzabili.

Il presente contratto sarà sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti o loro delegati

Articolo 2 – Durata del contratto

La durata del presente contratto è stabilita in mesi 36 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Inoltre il contratto può essere rinnovato o prorogato secondo quanto stabilito nello schema di contratto

Articolo 3- Individuazione del Responsabile del Conto Deposito (“RCD”)

L’**Azienda Ospedaliera** individua i responsabili del conto deposito nella figura del Direttore dell’U.O.C. Neurochirurgia Dott. Armando Rapanà, ovvero colui che sarà incaricato dell’esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso.

Tale responsabile, in particolare:

- gestirà la movimentazione del materiale (Artt.4 e 5);
- gestirà le scorte utilizzando prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina (Art. 8);
- gestirà la comunicazione di utilizzo dei beni per permettere l’emissione tempestiva del relativo ordine di fatturazione, secondo le modalità previste al successivo art. 7.

Il nominativo del **RCD** viene comunicato dall’Azienda Ospedaliera al Fornitore contestualmente alla stipula del presente contratto.

Laddove il conto deposito interessi più unità operative, se necessario, saranno individuati differenti Responsabili del Conto deposito (RCD).

Articolo 4 – Costituzione del conto deposito

Il Fornitore si obbliga entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall’ordinativo emesso ,a seguito della firma del presente contratto, a consegnare al Magazzino Farmaceutico dell’ Azienda Ospedaliera i Dispositivi Medici definiti nell’art. 1 nelle quantità e qualità concordate e con una validità residua superiore a 2/3 della validità complessiva.

Il Fornitore provvederà ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito comprensivo dell’indicazione della quantità consegnata, del codice prodotto del Dispositivo Medico, del numero di lotto di riferimento e dell’eventuale data di scadenza.

Tale documento dovrà essere firmato dal Responsabile della Farmacia o un suo delegato

A seguito della consegna dei prodotti, la UOC Farmacia verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione e ne darà comunicazione allo stesso mediante PEC /Email/FAX al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla consegna. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, data di invio della comunicazione ai sensi del comma precedente verrà considerata quale **“Data di accettazione della fornitura”** salvo diverso accordo tra le parti. I Dispositivi Medici verranno registrati nei sistemi informatici dell’**Azienda Ospedaliera** da parte della UOC Farmacia con la precisa indicazione della struttura dove è istituito il conto deposito cui saranno materialmente custoditi.

Le consegne dei devices richiesti saranno affidate al Responsabile de conto deposito dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte della Farmacia.

Dopo utilizzo del bene, il Dispositivo Medico verrà scaricato dal conto deposito.

I Dispositivi Medici dovranno essere registrati e custoditi nei locali **Azienda Ospedaliera** separatamente rispetto ai beni di proprietà dell’**Azienda Ospedaliera**

Le parti si riservano di apportare congiuntamente modifiche al quantitativo di cui all’Allegato 1.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, Il fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto *(a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.)* e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali

Più in particolare, nel caso in cui la UOC Farmacia Ospedaliera verifichi che la quantità dei Dispositivi conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, il Fornitore dovrà entro 2 (due) giorni lavorativi provvedere ad integrare la richiesta in questione: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna, fino al raggiungimento del quantitativo mancante.

Il Fornitore si impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l’AORN Moscati, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, i Dispositivi che presentino difformità qualitativa.

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l’Amministrazione Contraente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, le quantità di prodotto consegnate in eccesso.

Articolo 5 – Utilizzo e Ripristino dei materiali

L’R.C.D. comunicherà, non oltre 24 ore dall’utilizzo, alla **UOC Farmacia** di aver utilizzato il materiale in conto deposito con le indicazioni del codice e del lotto, chiedendo, contemporaneamente, alla stessa di provvedere al ripristino del materiale utilizzato.

La UOC Farmacia appena ricevuta la richiesta da parte dell’RCD provvederà ad inviare comunicazione del codice, del lotto e della quantità dei Dispositivi Medici consumati al Fornitore, il quale reintegrerà il conto deposito del materiale consumato entro, e non oltre, **24 ore lavorative** dalla segnalazione.

La UOC Farmacia è obbligata, ricevuta la comunicazione di reintegro da parte dell’RCD, entro il mese fiscale di competenza ad emettere ed inviare **l’apposito ordinativo di acquisto**, sulla base del quale il Fornitore provvederà ad emettere la relativa fattura.

Articolo 6 – Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della Ditta, l’RCD ne autorizzerà l’accesso, salvo giustificato motivo.

Con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, il RCD ed il Responsabile indicato dall’Azienda provvederanno ad effettuare l’inventario dei Dispositivi Medici giacenti mediante

redazione di apposito verbale, contenente la verifica dei Dispositivi Medici presenti a tale data, che verrà sottoscritto per accettazione da entrambe le parti.

Qualora emergesse una discrepanza tra i Dispositivi Medici inviati dal Fornitore ed i Dispositivi Medici risultanti nel verbale di cui sopra, il RCD, il Fornitore ed il responsabile indicato dall'**Azienda Ospedaliera** controlleranno la documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi.

I Dispositivi Medici che risulteranno ancora mancanti a tale data saranno da considerarsi come acquistati dall'**Azienda Ospedaliera**, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d'acquisto entro 30 giorni.

Articolo 7– Ordinativi e fatturazioni

L'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell'**Azienda Ospedaliera** deve avvenire nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD. L'**Azienda Ospedaliera** si obbliga a pagare il prezzo al Fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure della UOC Farmacia sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l'avvenuto impianto/utilizzo.

L'ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il Fornitore utilizzerà tale ordine per l'emissione della fattura di pagamento.

Articolo 8- Custodia ed utilizzo dei beni L'Azienda

Ospedaliera si impegna a:

- a) provvedere alla tenuta dei separati registri contabili per i Dispositivi Medici in conto deposito in conformità alla vigente normativa fiscale, ad una adeguata custodia e manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione, rispetto delle condizioni ambientali di temperatura o umidità ove previste dall'etichettatura del prodotto) e allo stoccaggio in locali e contenitori idonei sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore
- b) impiegare il materiale secondo l'uso per cui è progettato.
- c) impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza.
- d) segnalare al Fornitore i Dispositivi Medici che abbiano una vita residua inferiore ad 1/3 rispetto alla data di scadenza, restituendoli entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso tale termine, i Dispositivi Medici passeranno di proprietà all'**Azienda Ospedaliera** che, di conseguenza, sarà tenuta ad emettere il relativo ordine di acquisto ed a saldare la corrispondente fattura al Fornitore;
- e) informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

Articolo 9 – Responsabilità

L'**Azienda Ospedaliera** risponde del rischio e/o deperimento e/o deterioramento (es. per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) dei Dispositivi Medici a partire dal momento in cui gli stessi sono consegnati dal Fornitore.

Articolo 10 – Disponibilità dei beni

Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l'**Azienda Ospedaliera** non provveda ad autorizzarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenze da parte dello stesso Fornitore non fosse necessario, sempre nella tutela delle necessità cliniche della struttura sanitaria, prelevare temporaneamente del materiale, fatto salvo, comunque, il successivo reintegro entro, e non oltre, 24h lavorative. In ogni caso, tale movimentazione dovrà essere concordata, nonché documentata per iscritto, con il RCD.

L'effetto traslativo della proprietà in capo all'**Azienda Ospedaliera** dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna, bensì all'utilizzo del bene, salvo quanto previsto al precedente art. 8 (d).

Articolo 11 – Difetti ed imperfezioni

Il verbale di consegna dei Dispositivi Medici, firmato per accettazione dal RCD, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell'Azienda Sanitaria o per qualche vizio di produzione, accertati anche dal Fabbricante, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento.

Articolo 12 – Sostituzione dei prodotti

Nel caso in cui un Dispositivo Medico esca di produzione o in caso di temporanea indisponibilità, previa comunicazione all'**Azienda Ospedaliera**, il Fornitore potrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.

Tale procedimento implica l'automatica integrazione dell'Allegato 1 al presente contratto.

Articolo 13 – Tracciabilità dei materiali –Richiami dal mercato di prodotto- Avvisi di sicurezza urgenti

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle **Azienda Ospedaliera**, permettano di rintracciare i pazienti sui quali è stato impiantato/utilizzato uno dei Dispositivi Medici di cui al presente contratto. In caso di richiami dal mercato o di avvisi di sicurezza urgenti il Fornitore dovrà fornire, senza alcun ritardo, il codice numero di lotto e/o di serie del dispositivo medico coinvolto nelle stesse azioni.

Articolo 14 –Restituzione materiali al termine del contratto

Il Fornitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza dell'Ordinativo Principale di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di contratto , dovrà ritirare i Dispositivi non utilizzati e non scaduti, redigendo apposito verbale attestante il buono stato degli stessi che dovrà essere firmato per accettazione dall'Amministrazione Contraente. I Dispositivi che possono essere restituiti al Fornitore dovranno essere integri e in buono stato di conservazione. Le spese relative alla consegna e al ritiro dei Dispositivi non utilizzati sono a carico del Fornitore.

I Dispositivi non restituibili si intenderanno come acquistati e, pertanto, verranno fatturati dal Fornitore e pagati dall'Amministrazione Contraente

_____, li _____

Per l'Azienda Ospedaliera

Per la Ditta Fornitrice



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	7
Art.2. Disciplina Applicabile	8
Art.3. Oggetto del Contratto	9
Art.4. Corrispettivi	9
Art.5. Durata dell'appalto	10
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore	10
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia	12
Art.8. Verifica di conformità	13
Art.9. Pagamenti – interessi	13
Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro	14
Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento	15
Art.12. Penali	15
Art.13. Riserve	17
Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti	18
Art.15. Cauzione Definitiva.....	19
Art.16. Risoluzione	20
Art.17. Recesso	21
Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	22
Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore	22
Art.20. Subappalto	23
Art.21. Responsabili.....	23
Art.22. Recall dei prodotti	23
Art.23. Fuori produzione.....	24
Art.24. Trasparenza e prezzi	25
Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari	26
Art.26. Evoluzione tecnologica.....	28
Art.27. Foro Competente	28
Art.28. Trattamento dei Dati Personali	29



**SCHEMA DI CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI
NEUROCHIRURGIA**

TRA

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI
AVELLINO** (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta
(Città ospedaliera)- 83100 AVELLINO, C.F.-P.Iva:01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato
a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri
conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

MEDTRONIC ITALIA S.P.A., sede legale in Milano, Via Varesina n.162, capitale sociale EUR
1.200.487,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09238800156, P.Iva 09238800156, in qualità
di Procuratore Sig.ra Laura Raciti, nata a [REDACTED] e residente a [REDACTED]
[REDACTED], giusti poteri alla stessa conferiti con atto di nomina
del 13/06/2018 n. 17.675, come da verbale di conferimento dei poteri (nel seguito per brevità anche
“*Fornitore*”);

PREMESSO CHE: nell’ambito del presente

Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”,
“Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il
consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto,
obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto



- “*Collaudatore*” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Contratto di conto deposito: il documento di cui all'allegato “A”
- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato “B”;
- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- “*Giorni* ”, “*Giorni solari*” si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- “*Giorni lavorativi*” si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- “*Ore lavorative*” si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di “*Giorni lavorativi*”

Premesso che

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per Neurochirurgia
2. l'A.O.Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di dispositivi medici e protesi per chirurgia vascolare mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021.
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 441.293,94 oltre IVA:



LOTTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO
6	Sistema di derivazione liquorale ventricoloperitoneale costituito da catetere ventricolare, serbatoio con meccanismo valvolare e membrana a basso profilo con possibilità di eseguire prelievi liquorali, catetere distale peritoneale/atriale e sistema antisifone. Raccordi di vario	8927586D04	13.395,00-€
	tipo		
8	Valvola programmabile a controllo di pressione e flusso variabile. Possibilità di variazione della pressione di funzionamento in maniera non invasiva dall'esterno, con almeno 18 gradienti pressori da 30 a 200 mm H2O circa, in step di 10 mm H2O circa. Completa di cateteri ventricolari e peritoneali, con meccanismo antisifone, RMN compatibile fino a 3 tesla.	8927603B0C	13.500,00 -€
27 In conto deposito	Kit per Cifoplastica con pallone e PMMA	89279476EE	85.305,00 -€



32 In conto deposito	Sistema per il ripristino anatomico del corpo vertebrale (tratto dorsale medio, dorsale inferiore e lombare) mediante tecnica percutanea transpanducolare costituito da dispositivo meccanico ad espansione controllata di varie dimensioni (altezza e lunghezza) e cemento ad alta viscosità e lungo tempo di lavorazione	892815850E	40.961,25 €
	Sistema di stabilizzazione anteriore per il rachide cervicale con placche e viti		

41 In conto deposito	Sistema di stabilizzazione posteriore per il trattamento open delle fratture traumatiche, neoplastiche e porotiche del tratto dorsale e dorsolombosacrale in titanio	8928218691	157.884,75 €
47 In conto deposito	Cage intersomatiche lombari lordosizzanti e non in peek e in titanio con ampia cavità centrale riempibile con osso o sostituto di osso in varie misure (da circa 8 a 12 mm) munite di reperi radiopachi, superficie zigrinata per grip sul piatto discale-accesso posteriore	8928497CCC	44.325,90 €



49 In conto deposito	Cage intersomatiche lombari espandibili in titanio per il ripristino della lordosi con superficie zigrinata per grip sul piatto discale-accesso posteriore	892851292E	25.875,00 €
51 In conto deposito	Placche per laminoplastica in titanio	8928537DCE	9.707,04 €
55	Frese monouso per trapano ad alta velocità anspach in uso alla nostra sala operatoria	8928562273	50.340,00 €

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

- Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati,



costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore coi i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Contratto di Conto deposito:** il documento cui all'allegato "A";
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura/servizio oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il



Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha ad oggetto l'espletamento della fornitura , **in conto deposito secondo lo schema di contratto di cui all'allegato A) al presente contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, fornitura di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia**, così come riportati sempre **nell'allegato 1)** al presente, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata .
2. I quantitativi, indicati nel suddetto allegato 1) ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto, sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1)**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in "conto deposito" del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la UOC di Chirurgia Vascolare e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in "conto deposito", saranno dovuti dall' Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, in aumento, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.



Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà inoltre l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.



5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.



10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. 11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore ; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- 11.2. manlevare e tenere indenne l'AO Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, , la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'AO Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..



3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o P
 - IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:
 - o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente



4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto BANK OF AMERICA N.A., [REDACTED]
[REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto



Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.12. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi di consegna indicati all'art. 4 dell'allegato A) "contratto di conto deposito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l' Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro e sostituzione dei dispositivi che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, come previsto all'art. 4 dell'allegato A) "contratto di conto deposito", l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, di cui all'art. 14 dell'allegato A) "contratto di conto deposito", l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà : una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) , per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione

La gravità dell' infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito; - della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.



Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.13. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.



Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire



all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lexspecialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. l'AO Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C. , una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.15. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da DEUTSCHE BANK, polizza n° [REDACTED], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto



Art.16. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla-osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;



3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detrando dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Recesso

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione.
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse;
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura



risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.



Art.20. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.21. Responsabili

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Laura Raciti, nata a [REDACTED], con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali
2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: [REDACTED]

L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.22. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";



- b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
 4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
 5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
 6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
 7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.23. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);



b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall’Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l’Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l’Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l’Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.24. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.



2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

LOTTO	DESCRIZIONE	CIG
6	Sistema di derivazione liquorale ventricoloperitoneale costituito da catetere ventricolare, serbatoio con meccanismo valvolare e membrana a basso profilo con possibilità di eseguire prelievi liquorali, catetere distale peritoneale/atriale e sistema antisifone. Raccordi di vario tipo	8927586D04
8	Valvola programmabile a controllo di pressione e flusso variabile. Possibilità di variazione della pressione di funzionamento in maniera non invasiva dall'esterno, con almeno 18 gradienti pressori da 30 a 200 mm H2O circa, in step di 10 mm H2O circa. Completa di cateteri ventricolari e peritoneali, con meccanismo antisifone, RMN compatibile fino a 3 tesla.	8927603B0C



27 In conto deposito	Kit per Cifoplastica con pallone e PMMA	89279476EE
32 In conto deposito	Sistema per il ripristino anatomico del corpo vertebrale (tratto dorsale medio, dorsale inferiore e lombare) mediante tecnica percutanea transpseudocolare costituito da dispositivo meccanico ad espansione controllata di varie dimensioni (altezza e lunghezza) e cemento ad alta viscosità e lungo tempo di lavorazione	892815850E
41 In conto deposito	Sistema di stabilizzazione posteriore per il trattamento open delle fratture traumatiche, neoplastiche e porotiche del tratto dorsale e dorsolombosacrale in titanio	8928218691
	Cage intersomatiche lombari lordosizzanti e non in peek e in titanio con ampia cavità centrale riempibile con osso o sostituto di osso in varie misure (da circa 8 a 12 mm) munite di reperi radiopachi, superficie	8928497CCC
47 In conto deposito	zigrinata per grip sul piatto discale-accesso posteriore	



49 In conto deposito	Cage intersomatiche lombari espandibili in titanio per il ripristino della lordosi con superficie zigrinata per grip sul piatto discale-accesso posteriore	892851292E
51 In conto deposito	Placche per laminoplastica in titanio	8928537DCE
55	Frese monouso per trapano ad alta velocità anspach in uso alla nostra sala operatoria	8928562273

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante

- 1.1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

Art.26. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.27. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.



Art.28. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento ed all'invio all'amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.



Art.29. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di



avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4. Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obblitgazioni specifiche di garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti-interessi; Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro; Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.12. Penali; Art.13. Riserve; Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.15. Cauzione definitiva; Art.16. Risoluzione; Art.17. Recesso; Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA-Consip SpA; Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.20. Subappalto; Art.21. Responsabili; Art.22 Recall dei prodotti; Art.23. Fuori produzione; Art.24. Trasparenza e prezzi; Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.26. Evoluzione tecnologica; Art.27. Foro Competente; Art.28. Trattamento dei Dati Personali; Art.29. Clausola Finale

Per il Fornitore

*Dott.*_____

Firma _____

_____lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto, secondo lo schema del contratto estimatorio del codice civile che prevede la consegna in conto deposito, ha per oggetto la fornitura, da parte della **STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.** (di seguito il “Fornitore”) all’AORN SG MOSCATI di Avellino (l’**“Azienda Ospedaliera”**), di dispositivi medici e protesi per Chirurgia Vascolare (di seguito, “**Dispositivi Medici**”) individuato nell’allegato 1 che forma parte integrante del presente contratto.

L’**Azienda Ospedaliera** si obbliga a pagare al Fornitore, secondo le modalità di seguito specificate, i Dispositivi Medici, consumati nonché a restituire al medesimo, alla cessazione del contratto, tutti quelli non utilizzati con scadenza superiore al termine indicato ai sensi dell’art. 8 (d) e che siano comunque in condizioni integre e commercializzabili.

Il presente contratto sarà sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti o loro delegati

Articolo 2 – Durata del contratto

La durata del presente contratto è stabilita in mesi 36 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Inoltre il contratto può essere rinnovato o prorogato secondo quanto stabilito nello schema di contratto

Articolo 3- Individuazione del Responsabile del Conto Deposito (“RCD”)

L’**Azienda Ospedaliera** individua i responsabili del conto deposito nella figura del Direttore dell’U.O.C. Neurochirurgia Dott. Armando Rapanà, ovvero colui che sarà incaricato dell’esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso.

Tale responsabile, in particolare:

- gestirà la movimentazione del materiale (Artt.4 e 5);
- gestirà le scorte utilizzando prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina (Art. 8);
- gestirà la comunicazione di utilizzo dei beni per permettere l’emissione tempestiva del relativo ordine di fatturazione, secondo le modalità previste al successivo art. 7.

Il nominativo del **RCD** viene comunicato dall’Azienda Ospedaliera al Fornitore contestualmente alla stipula del presente contratto.

Laddove il conto deposito interessi più unità operative, se necessario, saranno individuati differenti Responsabili del Conto deposito (RCD).

Articolo 4 – Costituzione del conto deposito

Il Fornitore si obbliga entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall’ordinativo emesso ,a seguito della firma del presente contratto, a consegnare al Magazzino Farmaceutico dell’ Azienda Ospedaliera i Dispositivi Medici definiti nell’art. 1 nelle quantità e qualità concordate e con una validità residua superiore a 2/3 della validità complessiva.

Il Fornitore provvederà ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito comprensivo dell’indicazione della quantità consegnata, del codice prodotto del Dispositivo Medico, del numero di lotto di riferimento e dell’eventuale data di scadenza.

Tale documento dovrà essere firmato dal Responsabile della Farmacia o un suo delegato

A seguito della consegna dei prodotti, la UOC Farmacia verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione e ne darà comunicazione allo stesso mediante PEC /Email/FAX al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla consegna. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, data di invio della comunicazione ai sensi del comma precedente verrà considerata quale **“Data di accettazione della fornitura”** salvo diverso accordo tra le parti. I Dispositivi Medici verranno registrati nei sistemi informatici dell’**Azienda Ospedaliera** da parte della UOC Farmacia con la precisa indicazione della struttura dove è istituito il conto deposito cui saranno materialmente custoditi.

Le consegne dei devices richiesti saranno affidate al Responsabile de conto deposito dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte della Farmacia.

Dopo utilizzo del bene, il Dispositivo Medico verrà scaricato dal conto deposito.

I Dispositivi Medici dovranno essere registrati e custoditi nei locali **Azienda Ospedaliera** separatamente rispetto ai beni di proprietà dell’**Azienda Ospedaliera**

Le parti si riservano di apportare congiuntamente modifiche al quantitativo di cui all’Allegato 1.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, Il fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto *(a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.)* e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali

Più in particolare, nel caso in cui la UOC Farmacia Ospedaliera verifichi che la quantità dei Dispositivi conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, il Fornitore dovrà entro 2 (due) giorni lavorativi provvedere ad integrare la richiesta in questione: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna, fino al raggiungimento del quantitativo mancante.

Il Fornitore si impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l’AORN Moscati, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, i Dispositivi che presentino difformità qualitativa.

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l’Amministrazione Contraente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, le quantità di prodotto consegnate in eccesso.

Articolo 5 – Utilizzo e Ripristino dei materiali

L’R.C.D. comunicherà, non oltre 24 ore dall’utilizzo, alla **UOC Farmacia** di aver utilizzato il materiale in conto deposito con le indicazioni del codice e del lotto, chiedendo, contemporaneamente, alla stessa di provvedere al ripristino del materiale utilizzato.

La UOC Farmacia appena ricevuta la richiesta da parte dell’RCD provvederà ad inviare comunicazione del codice, del lotto e della quantità dei Dispositivi Medici consumati al Fornitore, il quale reintegrerà il conto deposito del materiale consumato entro, e non oltre, **24 ore lavorative** dalla segnalazione.

La UOC Farmacia è obbligata, ricevuta la comunicazione di reintegro da parte dell’RCD, entro il mese fiscale di competenza ad emettere ed inviare **l’apposito ordinativo di acquisto**, sulla base del quale il Fornitore provvederà ad emettere la relativa fattura.

Articolo 6 – Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della Ditta, l’RCD ne autorizzerà l’accesso, salvo giustificato motivo.

Con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, il RCD ed il Responsabile indicato dall’Azienda provvederanno ad effettuare l’inventario dei Dispositivi Medici giacenti mediante

redazione di apposito verbale, contenente la verifica dei Dispositivi Medici presenti a tale data, che verrà sottoscritto per accettazione da entrambe le parti.

Qualora emergesse una discrepanza tra i Dispositivi Medici inviati dal Fornitore ed i Dispositivi Medici risultanti nel verbale di cui sopra, il RCD, il Fornitore ed il responsabile indicato dall'**Azienda Ospedaliera** controlleranno la documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi.

I Dispositivi Medici che risulteranno ancora mancanti a tale data saranno da considerarsi come acquistati dall'**Azienda Ospedaliera**, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d'acquisto entro 30 giorni.

Articolo 7– Ordinativi e fatturazioni

L'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell'**Azienda Ospedaliera** deve avvenire nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD. L'**Azienda Ospedaliera** si obbliga a pagare il prezzo al Fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure della UOC Farmacia sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l'avvenuto impianto/utilizzo.

L'ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il Fornitore utilizzerà tale ordine per l'emissione della fattura di pagamento.

Articolo 8- Custodia ed utilizzo dei beni L'Azienda

Ospedaliera si impegna a:

- a) provvedere alla tenuta dei separati registri contabili per i Dispositivi Medici in conto deposito in conformità alla vigente normativa fiscale, ad una adeguata custodia e manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione, rispetto delle condizioni ambientali di temperatura o umidità ove previste dall'etichettatura del prodotto) e allo stoccaggio in locali e contenitori idonei sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore
- b) impiegare il materiale secondo l'uso per cui è progettato.
- c) impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza.
- d) segnalare al Fornitore i Dispositivi Medici che abbiano una vita residua inferiore ad 1/3 rispetto alla data di scadenza, restituendoli entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso tale termine, i Dispositivi Medici passeranno di proprietà all'**Azienda Ospedaliera** che, di conseguenza, sarà tenuta ad emettere il relativo ordine di acquisto ed a saldare la corrispondente fattura al Fornitore;
- e) informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

Articolo 9 – Responsabilità

L'**Azienda Ospedaliera** risponde del rischio e/o deperimento e/o deterioramento (es. per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) dei Dispositivi Medici a partire dal momento in cui gli stessi sono consegnati dal Fornitore.

Articolo 10 – Disponibilità dei beni

Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l'**Azienda Ospedaliera** non provveda ad autorizzarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenze da parte dello stesso Fornitore non fosse necessario, sempre nella tutela delle necessità cliniche della struttura sanitaria, prelevare temporaneamente del materiale, fatto salvo, comunque, il successivo reintegro entro, e non oltre, 24h lavorative. In ogni caso, tale movimentazione dovrà essere concordata, nonché documentata per iscritto, con il RCD.

L'effetto traslativo della proprietà in capo all'**Azienda Ospedaliera** dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna, bensì all'utilizzo del bene, salvo quanto previsto al precedente art. 8 (d).

Articolo 11 – Difetti ed imperfezioni

Il verbale di consegna dei Dispositivi Medici, firmato per accettazione dal RCD, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell'Azienda Sanitaria o per qualche vizio di produzione, accertati anche dal Fabbricante, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento.

Articolo 12 – Sostituzione dei prodotti

Nel caso in cui un Dispositivo Medico esca di produzione o in caso di temporanea indisponibilità, previa comunicazione all'**Azienda Ospedaliera**, il Fornitore potrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.

Tale procedimento implica l'automatica integrazione dell'Allegato 1 al presente contratto.

Articolo 13 – Tracciabilità dei materiali –Richiami dal mercato di prodotto- Avvisi di sicurezza urgenti

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle **Azienda Ospedaliera**, permettano di rintracciare i pazienti sui quali è stato impiantato/utilizzato uno dei Dispositivi Medici di cui al presente contratto. In caso di richiami dal mercato o di avvisi di sicurezza urgenti il Fornitore dovrà fornire, senza alcun ritardo, il codice numero di lotto e/o di serie del dispositivo medico coinvolto nelle stesse azioni.

Articolo 14 –Restituzione materiali al termine del contratto

Il Fornitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza dell'Ordinativo Principale di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di contratto , dovrà ritirare i Dispositivi non utilizzati e non scaduti, redigendo apposito verbale attestante il buono stato degli stessi che dovrà essere firmato per accettazione dall'Amministrazione Contraente. I Dispositivi che possono essere restituiti al Fornitore dovranno essere integri e in buono stato di conservazione. Le spese relative alla consegna e al ritiro dei Dispositivi non utilizzati sono a carico del Fornitore.

I Dispositivi non restituibili si intenderanno come acquistati e, pertanto, verranno fatturati dal Fornitore e pagati dall'Amministrazione Contraente

_____, li _____

Per l'Azienda Ospedaliera

Per la Ditta Fornitrice



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del Contratto.....	6
Art.4. Corrispettivi	7
Art.5. Durata dell'appalto.....	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore	8
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia	10
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti – interessi	11
Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro	12
Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	12
Art.12. Penali	12
Art.13. Riserve	15
Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti	15
Art.15. Cauzione Definitiva	16
Art.16. Risoluzione	17
Art.17. Recesso	18
Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore.....	19
Art.20. Subappalto.....	20
Art.21. Responsabili.....	20
Art.22. Recall dei prodotti.....	20
Art.23. Fuori produzione	21
Art.24. Trasparenza e prezzi.....	22
Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	23
Art.26. Evoluzione tecnologica	23
Art.27. Foro Competente.....	24
Art.28. Trattamento dei Dati Personali	24
Art.29. Clausola Finale.....	25



**SCHEMA DI CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI
NEUROCHIRURGIA**

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera)- 83100 AVELLINO, C.F.-P.Iva:01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

STRYKER ITALIA S.R.L. S.U., sede legale in Roma (RM), Viale Gustave Eiffel n. 13/15, capitale sociale EUR 2.970.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 12572900152, P.Iva 06032681006, in qualità di Amministratore Delegato Sig.ra Isabella Mandelli, nata a [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED], giusti poteri alla stessa conferiti come da visura della Camera di Commercio (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO CHE:

nell’ambito del presente Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Contratto di conto deposito: il documento di cui all’allegato “A”
- Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “B”;



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni " , "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi"

Premesso che

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per Neurochirurgia
2. l'A.O.Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di dispositivi medici e protesi per neurochirurgia mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021.
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 69.441,00 oltre IVA:
 - Lotto 28, **in conto deposito:** Kit per vertebroplastica – **CIG:** 8928117339 – **IMPORTO:** € 39.375,00
 - Lotto 35, **in conto deposito:** Cage intersomatiche cervicali in titanio con ampia cavità centrale riempibile con osso o sostituto di osso munite di viti non coassiali integrate nella protesi per ancoraggio alle vertebre adiacenti ed utilizzabili anche su più vertebre contigue in varie misure (da circa 5 a 10 mm) sia neutre che lordosizzanti – **CIG:** 89281839AE – **IMPORTO:** € 13.296,00
 - Lotto 52: Sigillante durale in idrogel polietilenglicolico (peg) biocompatibile e riassorbibile completo di applicatori di differenti lunghezze – **CIG:** 89285497B7 – **IMPORTO:** € 16.770,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;



4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore coi i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
 - **Contratto di Conto deposito:** il documento cui all'allegato "A";
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura/servizio oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



- 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
- 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato
- 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha ad oggetto l'espletamento della fornitura , **in conto deposito secondo lo schema di contratto di cui all'allegato A) al presente contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, fornitura di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia**, così come riportati sempre **nell'allegato 1)** al presente, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata .
2. I quantitativi, indicati nel suddetto allegato 1) ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.



Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto, sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1)**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in "conto deposito" del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la U.O.C. di Neurochirurgia e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in "conto deposito", saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, in aumento, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà inoltre l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.



Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni



- 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
- 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore ; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'AO Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.



Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'AO Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.



Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o
 - P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:
 - o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto BANK OF AMERICA N.A., [REDACTED]
[REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente



Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto

Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.12. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della



consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto **ai tempi di consegna** indicati all'art. 4 dell'allegato A) "contratto di conto deposito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l' Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, come previsto all'art. 4 dell'allegato A) "contratto di conto deposito", l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, di cui al all'art. 14 dell'allegato A) "contratto di conto deposito", l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà : una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) , per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione

La gravità dell' infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza) tra l'altro:



- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito; - della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contrente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.



Art.13. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.



7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale disciplinata nei seguenti commi:

7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente

7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lexspecialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. l'AO Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C. , una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.

9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.15. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A., polizza n° [REDACTED], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto



3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto

Art.16. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla-osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;



- 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
 4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Recesso

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione.
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse;
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;



- b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
 4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
 5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati,



assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.20. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.21. Responsabili

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Isabella Mandelli, nata a [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali
2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

[REDACTED]

L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.22. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.



2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di “recall”;
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all’originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L’Amministrazione procederà all’analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di “recall”.
4. All’esito dell’analisi sulla documentazione, l’Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell’avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell’autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l’Amministrazione Contraente potrà procedere all’acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall’Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.23. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all’Amministrazione Contraente:



- a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.24. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e



seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 28, **in conto deposito**: Kit per vertebroplastica – **CIG: 8928117339**
- Lotto 35, **in conto deposito**: Cage intersomatiche cervicali in titanio con ampia cavità centrale riempibile con osso o sostituto di osso munite di viti non coassiali integrate nella protesi per ancoraggio alle vertebre adiacenti ed utilizzabili anche su più vertebre contigue in varie misure (da circa 5 a 10 mm) sia neutre che lordosizzanti – **CIG: 89281839AE**
- Lotto 52: Sigillante durale in idrogel polietilenglicolico (peg) biocompatibile e riassorbibile completo di applicatori di differenti lunghezze – **CIG: 89285497B7**

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante

- 1.1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

Art.26. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.



2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.27. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.28. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento ed all'invio all'amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti



all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.29. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____



Firma _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4. Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche di garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti-interessi; Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro; Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.12. Penali; Art.13. Riserve; Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.15. Cauzione definitiva; Art.16. Risoluzione; Art.17. Recesso; Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA-Consip SpA; Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.20. Subappalto; Art.21. Responsabili; Art.22 Recall dei prodotti; Art.23. Fuori produzione; Art.24. Trasparenza e prezzi; Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.26. Evoluzione tecnologica; Art.27. Foro Competente; Art.28. Trattamento dei Dati Personali; Art.29. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	12
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	15
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	17
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	19
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione.....	21
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	23
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	23
Art.26. Foro Competente.....	24
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	24
Art.28. Clausola Finale	25



**CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO E
DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA**

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

AC.TA. S.R.L., sede legale in Pompei (NA), alla Via Lepanto n.84, iscrizione registro delle Imprese di Napoli, P.IVA: 06117251212, in persona del Legale Rappresentante Sig. Salvatore Accardo, nato a [REDACTED], giusti poteri allo stesso conferiti con atto di nomina del 23.07.2008 come da CCIAA (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE:

nell’ambito del presente Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto;
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “B”;
- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;



- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/21 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 44.097,00 oltre IVA:

Lotto	Descrizione	CIG	Importo
26	Clips per aneurisma e malformazione vascolare bio ed rmn compatibili tipo yasargil di varie dimensioni (micro e standard) e forme (rette, curve, angolate....)	8927935D05	15.600,00 €
56	Frese monouso per trapano ad alta velocita' aesculap - unispeed in uso alla nostra sala operatoria	892857090B	28.497,00 €

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;



4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Contratto di Conto deposito:** il documento di cui all'allegato "A";
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



- 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
- 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **triennale di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**



2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la U.O.C. di Neurochirurgia e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi



ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il

Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;



- 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:



- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
 3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55.



Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.

2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:

- Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o P IVA:
01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:
- o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto INTESA SAN PAOLO, [REDACTED]
[REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente



Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono



considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contrente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.



Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire



all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da ALLIANZ, polizza n° [REDACTED], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.



Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;



3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto



dall'articolo 1671 Codice Civile.

5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Salvatore Accardo nato a [REDACTED], con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: [REDACTED]
2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.



3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della



vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:

- a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.



Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

Lotto	Descrizione	CIG
26	Clips per aneurisma e malformazione vascolare bio ed rmn compatibili tipo yasargil di varie dimensioni (micro e standard) e forme (rette, curve, angolate....)	8927935D05
56	Frese monouso per trapano ad alta velocità aesculap - unispeed in uso alla nostra sala operatoria	892857090B



Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.



Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it/>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si



impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

[Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati, Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.](#)



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____

CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto, secondo lo schema del contratto estimatorio del codice civile che prevede la consegna in conto deposito, ha per oggetto la fornitura, da parte della **UBER ROS S.P.A.** (di seguito il “**Fornitore**”) all’AORN SG MOSCATI di Avellino (l’“**Azienda Ospedaliera**”), di dispositivi medici e protesi per Chirurgia Vascolare (di seguito, “**Dispositivi Medici**”) individuato nell’allegato 1 che forma parte integrante del presente contratto.

L’**Azienda Ospedaliera** si obbliga a pagare al Fornitore, secondo le modalità di seguito specificate, i Dispositivi Medici, consumati nonché a restituire al medesimo, alla cessazione del contratto, tutti quelli non utilizzati con scadenza superiore al termine indicato ai sensi dell’art. 8 (d) e che siano comunque in condizioni integre e commercializzabili.

Il presente contratto sarà sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti o loro delegati

Articolo 2 – Durata del contratto

La durata del presente contratto è stabilita in mesi 36 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Inoltre il contratto può essere rinnovato o prorogato secondo quanto stabilito nello schema di contratto

Articolo 3- Individuazione del Responsabile del Conto Deposito (“RCD”)

L’**Azienda Ospedaliera** individua i responsabili del conto deposito nella figura del Direttore dell’U.O.C. Neurochirurgia Dott. Armando Rapanà, ovvero colui che sarà incaricato dell’esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso.

Tale responsabile, in particolare:

- gestirà la movimentazione del materiale (Artt.4 e 5);
- gestirà le scorte utilizzando prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina (Art. 8);
- gestirà la comunicazione di utilizzo dei beni per permettere l’emissione tempestiva del relativo ordine di fatturazione, secondo le modalità previste al successivo art. 7.

Il nominativo del **RCD** viene comunicato dall’Azienda Ospedaliera al Fornitore contestualmente alla stipula del presente contratto.

Laddove il conto deposito interessi più unità operative, se necessario, saranno individuati differenti Responsabili del Conto deposito (RCD).

Articolo 4 – Costituzione del conto deposito

Il Fornitore si obbliga entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall’ordinativo emesso ,a seguito della firma del presente contratto, a consegnare al Magazzino Farmaceutico dell’ Azienda Ospedaliera i Dispositivi Medici definiti nell’art. 1 nelle quantità e qualità concordate e con una validità residua superiore a 2/3 della validità complessiva.

Il Fornitore provvederà ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito comprensivo dell’indicazione della quantità consegnata, del codice prodotto del Dispositivo Medico, del numero di lotto di riferimento e dell’eventuale data di scadenza.

Tale documento dovrà essere firmato dal Responsabile della Farmacia o un suo delegato

A seguito della consegna dei prodotti, la UOC Farmacia verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione e ne darà comunicazione allo stesso mediante PEC /Email/FAX al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla consegna. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, data di invio della comunicazione ai sensi del comma precedente verrà considerata quale **“Data di accettazione della fornitura”** salvo diverso accordo tra le parti. I Dispositivi Medici verranno registrati nei sistemi informatici dell’**Azienda Ospedaliera** da parte della UOC Farmacia con la precisa indicazione della struttura dove è istituito il conto deposito cui saranno materialmente custoditi.

Le consegne dei devices richiesti saranno affidate al Responsabile de conto deposito dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte della Farmacia.

Dopo utilizzo del bene, il Dispositivo Medico verrà scaricato dal conto deposito.

I Dispositivi Medici dovranno essere registrati e custoditi nei locali **Azienda Ospedaliera** separatamente rispetto ai beni di proprietà dell’**Azienda Ospedaliera**

Le parti si riservano di apportare congiuntamente modifiche al quantitativo di cui all’Allegato 1.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, Il fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto *(a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.)* e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali

Più in particolare, nel caso in cui la UOC Farmacia Ospedaliera verifichi che la quantità dei Dispositivi conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, il Fornitore dovrà entro 2 (due) giorni lavorativi provvedere ad integrare la richiesta in questione: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna, fino al raggiungimento del quantitativo mancante.

Il Fornitore si impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l’AORN Moscati, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, i Dispositivi che presentino difformità qualitativa.

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l’Amministrazione Contraente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, le quantità di prodotto consegnate in eccesso.

Articolo 5 – Utilizzo e Ripristino dei materiali

L’R.C.D. comunicherà, non oltre 24 ore dall’utilizzo, alla **UOC Farmacia** di aver utilizzato il materiale in conto deposito con le indicazioni del codice e del lotto, chiedendo, contemporaneamente, alla stessa di provvedere al ripristino del materiale utilizzato.

La UOC Farmacia appena ricevuta la richiesta da parte dell’RCD provvederà ad inviare comunicazione del codice, del lotto e della quantità dei Dispositivi Medici consumati al Fornitore, il quale reintegrerà il conto deposito del materiale consumato entro, e non oltre, **24 ore lavorative** dalla segnalazione.

La UOC Farmacia è obbligata, ricevuta la comunicazione di reintegro da parte dell’RCD, entro il mese fiscale di competenza ad emettere ed inviare **l’apposito ordinativo di acquisto**, sulla base del quale il Fornitore provvederà ad emettere la relativa fattura.

Articolo 6 – Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della Ditta, l’RCD ne autorizzerà l’accesso, salvo giustificato motivo.

Con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, il RCD ed il Responsabile indicato dall’Azienda provvederanno ad effettuare l’inventario dei Dispositivi Medici giacenti mediante

redazione di apposito verbale, contenente la verifica dei Dispositivi Medici presenti a tale data, che verrà sottoscritto per accettazione da entrambe le parti.

Qualora emergesse una discrepanza tra i Dispositivi Medici inviati dal Fornitore ed i Dispositivi Medici risultanti nel verbale di cui sopra, il RCD, il Fornitore ed il responsabile indicato dall'**Azienda Ospedaliera** controlleranno la documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi.

I Dispositivi Medici che risulteranno ancora mancanti a tale data saranno da considerarsi come acquistati dall'**Azienda Ospedaliera**, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d'acquisto entro 30 giorni.

Articolo 7– Ordinativi e fatturazioni

L'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell'**Azienda Ospedaliera** deve avvenire nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD. L'**Azienda Ospedaliera** si obbliga a pagare il prezzo al Fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure della UOC Farmacia sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l'avvenuto impianto/utilizzo.

L'ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il Fornitore utilizzerà tale ordine per l'emissione della fattura di pagamento.

Articolo 8- Custodia ed utilizzo dei beni L'Azienda

Ospedaliera si impegna a:

- a) provvedere alla tenuta dei separati registri contabili per i Dispositivi Medici in conto deposito in conformità alla vigente normativa fiscale, ad una adeguata custodia e manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione, rispetto delle condizioni ambientali di temperatura o umidità ove previste dall'etichettatura del prodotto) e allo stoccaggio in locali e contenitori idonei sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore
- b) impiegare il materiale secondo l'uso per cui è progettato.
- c) impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza.
- d) segnalare al Fornitore i Dispositivi Medici che abbiano una vita residua inferiore ad 1/3 rispetto alla data di scadenza, restituendoli entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso tale termine, i Dispositivi Medici passeranno di proprietà all'**Azienda Ospedaliera** che, di conseguenza, sarà tenuta ad emettere il relativo ordine di acquisto ed a saldare la corrispondente fattura al Fornitore;
- e) informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

Articolo 9 – Responsabilità

L'**Azienda Ospedaliera** risponde del rischio e/o deperimento e/o deterioramento (es. per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) dei Dispositivi Medici a partire dal momento in cui gli stessi sono consegnati dal Fornitore.

Articolo 10 – Disponibilità dei beni

Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l'**Azienda Ospedaliera** non provveda ad autorizzarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenze da parte dello stesso Fornitore non fosse necessario, sempre nella tutela delle necessità cliniche della struttura sanitaria, prelevare temporaneamente del materiale, fatto salvo, comunque, il successivo reintegro entro, e non oltre, 24h lavorative. In ogni caso, tale movimentazione dovrà essere concordata, nonché documentata per iscritto, con il RCD.

L'effetto traslativo della proprietà in capo all'**Azienda Ospedaliera** dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna, bensì all'utilizzo del bene, salvo quanto previsto al precedente art. 8 (d).

Articolo 11 – Difetti ed imperfezioni

Il verbale di consegna dei Dispositivi Medici, firmato per accettazione dal RCD, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell'Azienda Sanitaria o per qualche vizio di produzione, accertati anche dal Fabbricante, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento.

Articolo 12 – Sostituzione dei prodotti

Nel caso in cui un Dispositivo Medico esca di produzione o in caso di temporanea indisponibilità, previa comunicazione all'**Azienda Ospedaliera**, il Fornitore potrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.

Tale procedimento implica l'automatica integrazione dell'Allegato 1 al presente contratto.

Articolo 13 – Tracciabilità dei materiali –Richiami dal mercato di prodotto- Avvisi di sicurezza urgenti

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle **Azienda Ospedaliera**, permettano di rintracciare i pazienti sui quali è stato impiantato/utilizzato uno dei Dispositivi Medici di cui al presente contratto. In caso di richiami dal mercato o di avvisi di sicurezza urgenti il Fornitore dovrà fornire, senza alcun ritardo, il codice numero di lotto e/o di serie del dispositivo medico coinvolto nelle stesse azioni.

Articolo 14 –Restituzione materiali al termine del contratto

Il Fornitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza dell'Ordinativo Principale di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di contratto , dovrà ritirare i Dispositivi non utilizzati e non scaduti, redigendo apposito verbale attestante il buono stato degli stessi che dovrà essere firmato per accettazione dall'Amministrazione Contraente. I Dispositivi che possono essere restituiti al Fornitore dovranno essere integri e in buono stato di conservazione. Le spese relative alla consegna e al ritiro dei Dispositivi non utilizzati sono a carico del Fornitore.

I Dispositivi non restituibili si intenderanno come acquistati e, pertanto, verranno fatturati dal Fornitore e pagati dall'Amministrazione Contraente

_____, li _____

Per l'Azienda Ospedaliera

Per la Ditta Fornitrice



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del Contratto	6
Art.4. Corrispettivi	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia	9
Art.8. Verifica di conformità	10
Art.9. Pagamenti – interessi	10
Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro	11
Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento	12
Art.12. Penali	12
Art.13. Riserve	15
Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti	15
Art.15. Cauzione Definitiva.....	16
Art.16. Risoluzione	17
Art.17. Recesso	18
Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore	20
Art.20. Subappalto	20
Art.21. Responsabili.....	20
Art.22. Recall dei prodotti	21
Art.23. Fuori produzione.....	22
Art.24. Trasparenza e prezzi	23
Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari	23
Art.26. Evoluzione tecnologica.....	24
Art.27. Foro Competente	24
Art.28. Trattamento dei Dati Personali	24



**SCHEMA DI CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI
NEUROCHIRURGIA**

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera)- 83100 AVELLINO, C.F.-P.Iva:01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

UBER ROS S.P.A., sede legale in San Cesareo (RM), alla Via della Produzione n.7, capitale sociale EUR 2.200.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 07532430589, P.Iva 01799221005, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig.ra Gemma Barelli, nata a [REDACTED] e residente a [REDACTED] giusti poteri alla stessa conferiti con atto di nomina del 26/06/2019, come da Visura della Camera di Commercio di Roma (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”);

PREMESSO CHE:

nell’ambito del presente Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto



- “*Collaudatore*” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Contratto di conto deposito: il documento di cui all'allegato “A”
- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato “B”;
- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- “*Giorni*”, “*Giorni solari*” si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- “*Giorni lavorativi*” si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- “*Ore lavorative*” si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di “*Giorni lavorativi*”

Premesso che

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per Neurochirurgia
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di dispositivi medici e protesi per chirurgia vascolare mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021.
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 87.349,50 oltre IVA:
 - Lotto 29, in conto deposito: Kit per vertebroplastica e cifoplastica in silicone- **CIG:** 89281259D1-
IMPORTO: € 87.349,50

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo



adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;

5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore coi i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Contratto di Conto deposito:** il documento cui all'allegato "A";
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura/servizio oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;



- 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato
- 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha ad oggetto l'espletamento della fornitura , **in conto deposito secondo lo schema di contratto di cui all'allegato A) al presente contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, fornitura di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia**, così come riportati sempre **nell'allegato 1)** al presente, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata .
2. I quantitativi, indicati nel suddetto allegato 1) ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto, sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1)**



2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in “conto deposito” del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la UOC di Chirurgia Vascolare e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in “conto deposito”, saranno dovuti dall’Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d’acquisto) attestante l’utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, in aumento, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell’appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà inoltre l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall’azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L’AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l’AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi



quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;



- 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
- 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore ; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- 11.2. manlevare e tenere indenne l'AO Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, , la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'AO Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:



- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.



2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o P
 - IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:
 - o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto BANCO DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO, [REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.



2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto

Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.12. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto **ai tempi di consegna** indicati all'art. 4 dell'allegato A) "contratto



di conto deposito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l' Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, come previsto all'art. 4 dell'allegato A) "contratto di conto deposito", l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, di cui all'art. 14 dell'allegato A) "contratto di conto deposito", l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà : una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) , per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;



- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito; - della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.



Art.13. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.



7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale disciplinata nei seguenti commi:

7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente

7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lexspecialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. l'AO Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C. , una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.

9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.15. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da ITAS MUTUA , polizza n° [REDACTED], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto



2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto

Art.16. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difforni dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);



- 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla-osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
 4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Recesso

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione.
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse;
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato



con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto

3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.



Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.20. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.21. Responsabili

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Gemma Barelli, nata a [REDACTED] [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali
2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: [REDACTED]
[REDACTED]

L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.



Art.22. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di “recall”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all’ Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell’indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di “recall”;
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all’originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L’Amministrazione procederà all’analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di “recall”.
4. All’esito dell’analisi sulla documentazione, l’Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell’avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell’autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l’Amministrazione Contraente potrà procedere all’acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall’Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.



7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.23. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.



Art.24. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 29, in conto deposito: Kit per vertebroplastica e cifoplastica in silicone- **CIG: 89281259D1**

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante

- 1.1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.



2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

Art.26. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.27. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.28. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento ed all'invio all'amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscatti.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32



L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it/>, sezione “Amministrazione Trasparente”.

4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.29. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le



previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4. Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obblitgazioni specifiche di garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti-interessi; Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro; Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.12. Penali; Art.13. Riserve; Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.15. Cauzione definitiva; Art.16. Risoluzione; Art.17. Recesso; Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA-Consip SpA; Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.20. Subappalto; Art.21. Responsabili; Art.22 Recall dei prodotti; Art.23. Fuori produzione; Art.24. Trasparenza e prezzi; Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.26. Evoluzione tecnologica; Art.27. Foro Competente; Art.28. Trattamento dei Dati Personali; Art.29. Clausola Finale

Per il Fornitore



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Dott. _____

Firma _____

_____lì_____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	8
Art.2. Disciplina Applicabile	8
Art.3. Oggetto del contratto	9
Art.4. Corrispettivi.....	9
Art.5. Durata dell'appalto	10
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	10
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	12
Art.8. Verifica di conformità.....	13
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	13
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	14
Art.11. Penali	14
Art.12. Riserve	17
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	17
Art.14. Cauzione Definitiva	19
Art.15. Risoluzione	19
Art.16. Recesso.....	21
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	22
Art.18. Subappalto	22
Art.19. Responsabili	22
Art.20. Recall dei prodotti	23
Art.21. Fuori produzione	24
Art.22. Trasparenza e prezzi	25
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	25
Art.24. Evoluzione tecnologica	29
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	29
Art.26. Foro Competente.....	29
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	29
Art.28. Clausola Finale	30



**CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO E
DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA**

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L., sede legale in Rozzano (MI), alla Strada 6 palazzo n.3, iscrizione registro delle Imprese di Milano REA-MI 2080760, P.IVA: 09284460962, in persona del Procuratore speciale Sig.ra Emilia Iacuzio, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED], giusti poteri alla stessa conferiti con atto di nomina del 18/10/2019 come da giusta procura notaio Fabio Gaspare Pantè di Milano Rep. n. 27.766 Raccolta n. 15.477 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE:

nell’ambito del presente Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto;
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “B”;



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/21 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 612.802,50 oltre IVA:

LOTTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO
3	Perforatore cranico monouso con attacco hudson in acciaio, con diametro 14/11 mm e 11/8 circa ed arresto di sicurezza	8927546C02	88.200,00 €
	Cateteri per derivazione ventricolo-peritoneale antibiotici, a rilascio continuo per almeno 28 gg		



7	circa	8927595474	5.760,00 €
9	Reservoir tipo ommaya corredato da catetere ventricolare per chemioterapia logoregionale e prelievi liquorali	8927641A68	891,00 €
10	Kit per drenaggio ventricolare esterno	8927648032	28.110,00 €
11	Tunnellizzatori sottocutanei malleabili monouso per posizionamento shunt liquorale monouso per adulti (lunghezza circa 55 cm)	8927738A74	1.350,00 €
12	Sistema di drenaggio liquorale e monitoraggio della pressione intracranica anche con la possibilità di effettuare test di infusione per misurazione della compliance cerebrale.	8927744F66	23.820,00 €
16	Resina acrilica bicomponente (polvere + catalizzatore) in buste sterili (polimetilmetacrilato- PMMA) a bassa reazione esotermica per la riparazione di difetti cranici di modeste dimensioni	8927802F43	3.450,00 €
17	Protesi craniche “custom made” in idrossiapatite porosa	892782958E	161.820,00 €
	Catetere sterile, monouso con palloncino a clessidra da 3		



21	french (volume del palloncino circa 0.10 ml), per interventi di terzovertricolocisternostomia endoscopia; lunghezza circa 60 cm	89278739DC	28.305,00 €
24	Sostituto di dura madre biologica a base di collagene completamente riassorbibile per la ricostruzione della dura e per la sua rigenerazione in varie misure suturabile e incollabile	89279032A0	57.600,00 €
45	Derivazione liquorale lombo peritoneale	8928488561	19.200,00 €
46	Derivazione liquorale lombare esterna	8928493980	3.150,00 €
54	Frese monouso per trapano ad alta velocità anspach in uso alla nostra sala operatoria	8928556D7C	40.200,00 €
57	Pinze bipolari pluriuso a baionetta per coagulatore bipolare cmc iii malis e cavi con sistema di irrigazione integrato	89286066C1	58.950,00 €
58	Pinze bipolari monouso a baionetta per coagulatore bipolare CMC III malis di nostra proprietà con punte rivestite, stop non conduttivo	8928610A0D	39.600,00 €
62	Punte monouso in acciaio per testiera di mayfield in dotazione alla nostra sala operatoria in confezione sterile da tre pezzi	8928649A3C	11.017,50 €



63	Sistema di monitoraggio della pressione intracranica compatibile con RMN 3 tesla con tecnologia “strain gauge” e visualizzazione dei valori pressori (sistolica e diastolica) sul monitor del paziente. Sensore di dimensioni di circa 1 mm e deriva dello zero non superiore a 1 mmHg anche dopo giorni	8928656006	38.205,00 €
65	Cannule monouso in confezione sterile per aspirazione intraoperatoria per interventi di neurochirurgia di vario calibro (da 6 a 12 French) lunghezze comprese tra i 13 e i 18 centimetri	89286624F8	3.174,00 €

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.



Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Contratto di Conto deposito:** il documento di cui all'allegato "A";
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.



3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **triennale di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la U.O.C. di Neurochirurgia e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.



4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto



che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il

Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;



- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
- 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.



2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:



- Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o P IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:

o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)

o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente

4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,

[REDACTED]

6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere



- a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
 3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno



7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contrente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.



10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione



medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto

5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.



Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da HDI ASSICURAZIONI, polizza n° [REDACTED], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno



di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:

- 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
- 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
- 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
- 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
- 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
- 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
- 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
- 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
- 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.



Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.



Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Gabriella Vitale nata a [REDACTED], con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono [REDACTED]
[REDACTED]
2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.



3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri



Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,



- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

LOTTO	DESCRIZIONE	CIG
3	Perforatore cranico monouso con attacco hudson in acciaio, con diametro 14/11 mm e 11/8 circa ed arresto di sicurezza	8927546C02



7	Cateteri per derivazione ventricolo-peritoneale antibioticati, a rilascio continuo per almeno 28 gg circa	8927595474
9	Reservoir tipo ommaya corredato da catetere ventricolare per chemioterapia logoregionale e prelievi liquorali	8927641A68
10	Kit per drenaggio ventricolare esterno	8927648032
11	Tunnellizzatori sottocutanei malleabili monouso per posizionamento shunt liquorale monouso per adulti (lunghezza circa 55 cm)	8927738A74
12	Sistema di drenaggio liquorale e monitoraggio della pressione intracranica anche con la possibilità di effettuare test di infusione per misurazione della compliance cerebrale.	8927744F66
16	Resina acrilica bicomponente (polvere + catalizzatore) in buste sterili (polimetilmetacrilato- PMMA) a bassa reazione esotermica per la riparazione di difetti cranici di modeste dimensioni	8927802F43
	Protesi craniche “custom	



17	made” in idrossiapatite porosa	892782958E
21	Catetere sterile, monouso con palloncino a clessidra da 3 french (volume del palloncino circa 0.10 ml), per interventi di terzoventricolocisternostomia endoscopia; lunghezza circa 60 cm	89278739DC
24	Sostituto di dura madre biologica a base di collagene completamente riassorbibile per la ricostruzione della dura e per la sua rigenerazione in varie misure suturabile e incollabile	89279032A0
45	Derivazione liquorale lombo peritoneale	8928488561
46	Derivazione liquorale lombare esterna	8928493980
54	Frese monouso per trapano ad alta velocità anspach in uso alla nostra sala operatoria	8928556D7C
57	Pinze bipolari pluriuso a baionetta per coagulatore bipolare cmc iii malis e cavi con sistema di irrigazione integrato	89286066C1
58	Pinze bipolari monouso a baionetta per coagulatore bipolare CMC III malis di nostra proprietà con punte rivestite, stop non conduttivo	8928610A0D
	Punte monouso in acciaio per	



62	testiera di mayfield in dotazione alla nostra sala operatoria in confezione sterile da tre pezzi	8928649A3C
63	Sistema di monitoraggio della pressione intracranica compatibile con RMN 3 tesla con tecnologia “strain gauge” e visualizzazione dei valori pressori (sistolica e diastolica) sul monitor del paziente. Sensore di dimensioni di circa 1 mm e deriva dello zero non superiore a 1 mmHg anche dopo giorni	8928656006
65	Cannule monouso in confezione sterile per aspirazione intraoperatoria per interventi di neurochirurgia di vario calibro (da 6 a 12 French) lunghezze comprese tra i 13 e i 18 centimetri	89286624F8

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.



Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e



l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto,



che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

[Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati, Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.](#)

[Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva;](#)



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

[Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale](#)

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____li _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	11
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	14
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	16
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	19
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione	21
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	23
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	23
Art.26. Foro Competente	24
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	24
Art.28. Clausola Finale	25



**CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO E
DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA**

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

INNOVAZIONE E PROGETTI SANITÀ S.R.L. UNIPERSONALE, sede legale in Roma (RM), alla Via Gaetano Donizzetti n.20, iscrizione registro delle Imprese di Roma al n. 12231501003, P.IVA: 12231501003, capitale sociale Euro 10.000,00, in persona dell’Amministratore Unico Sig. Lorenzo Falcolini, nato a [REDACTED] giusti poteri allo stesso conferiti come da CCIAA di Roma(nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE:

nell’ambito del presente Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto;
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “B”;



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi; ○
"Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/21 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 50.850,00 oltre IVA:
 - Lotto 13: Kit sterile per chiusura teca cranica in titanio – **CIG:** 892775587C- **IMPORTO:** 45.750,00 €
 - Lotto 15: Set per stabilizzazione di fratture cranio-facciali complesse- **CIG:** 89277704DE – **IMPORTO:** € 5.100,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo



adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;

5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Contratto di Conto deposito:** il documento di cui all'allegato "A";
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:

- 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
- 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;



- 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
 4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **triennale di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la U.O.C. di Neurochirurgia e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali



3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.



3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il

Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;



- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
- 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. 11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, , la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;



- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.



2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:

- Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o P IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere: o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)

o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente

4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto UNICREDIT S.P.A., [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.



Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie



controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.



2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.



8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI, polizza n° [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà



assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detrando dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente*



adempiti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.



5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Lorenzo Falcolini nato a [REDACTED] [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: [REDACTED]
[REDACTED]



2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.



6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.



3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 13: Kit sterile per chiusura teca cranica in titanio – **CIG: 892775587C**
- Lotto 15: Set per stabilizzazione di fratture cranio-facciali complesse- **CIG: 89277704DE**

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.



1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.



Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si



impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

[Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati, Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.](#)



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	11
Art.11. Penali	11
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	14
Art.14. Cauzione Definitiva	15
Art.15. Risoluzione	16
Art.16. Recesso.....	17
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	18
Art.18. Subappalto	18
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	19
Art.21. Fuori produzione	20
Art.22. Trasparenza e prezzi	21
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	22
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	22
Art.26. Foro Competente.....	23
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	23
Art.28. Clausola Finale	24



CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

D.M.R. S.R.L., sede legale in Roma (RM), Via Ajaccio 10, 00198, capitale sociale 10.400,00 Euro, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, al n.07830920588, P.IVA: 01882101007, in persona dell' Amministratore Unico Sig. Alberto Ciccarelli, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] di [REDACTED], giusti poteri allo stesso conferiti come da visura del Registro delle Imprese (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato “B”;
- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara; ○ Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;



- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/21 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 53.595,00 oltre IVA:
 - Lotto 20: sostituto d'osso iniettabile e modellabile in idrossiapatite per difetti cranici di piccole dimensioni in confezioni sterili da 5 a 15 cc- **CIG: 89278674EA- IMPORTO: € 30.000,00**
 - Lotto 66: cannule monouso in confezione sterile per aspirazione intraoperatoria per interventi di neurochirurgia di vario calibro (da 6 a 12 french) lunghezze comprese tra i 13 e i 18 centimetri- **CIG: 8928675FAF- IMPORTO: € 23.595,00**

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.



Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Contratto di Conto deposito:** il documento di cui all'allegato "A";
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il



Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **triennale di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la U.O.C. di Neurochirurgia e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.



4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente



continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.



9. Il Fornitore si obbliga a:
- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni



qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..

3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o P

IVA: 01948180649



3. In particolare la fattura deve contenere:
 - Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto UNICREDIT, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.



La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
- di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento.
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione



13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà



applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.

7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:

- 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.

- 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A., polizza n° [REDACTED], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO



Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto

2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);



- 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
- 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
- 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
- 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto



avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto

3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.



Art.19. Responsabili

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Alberto Ciccarelli, nato a [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali
2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: [REDACTED]
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".



4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.



2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.



Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 20: sostituto d'osso iniettabile e modellabile in idrossiapatite per difetti cranici di piccole dimensioni in confezioni sterili da 5 a 15 cc- **CIG: 89278674EA**
- Lotto 66: cannule monouso in confezione sterile per aspirazione intraoperatoria per interventi di neurochirurgia di vario calibro (da 6 a 12 french) lunghezze comprese tra i 13 e i 18 centimetri- **CIG: 8928675FAF**

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati,



assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da



adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Per il Fornitore

Dott. _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Firma _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4. Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____li _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile.....	5
Art.3. Oggetto del contratto.....	6
Art.4. Corrispettivi	6
Art.5. Durata dell'appalto.....	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	9
Art.8. Verifica di conformità	10
Art.9. Pagamenti- Interessi	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	11
Art.11. Penali.....	11
Art.12. Riserve.....	13
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	14
Art.14. Cauzione Definitiva.....	15
Art.15. Risoluzione.....	16
Art.16. Recesso.....	17
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA.....	18
Art.18. Subappalto.....	18
Art.19. Responsabili.....	18
Art.20. Recall dei prodotti	19
Art.21. Fuori produzione.....	20
Art.22. Trasparenza e prezzi.....	20
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	21
Art.24. Evoluzione tecnologica.....	22
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore.....	22
Art.26. Foro Competente.....	22
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	22
Art.28. Clausola Finale.....	23



**CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO E
DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA**

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

MT ORTHO S.R.L., sede legale in Aci Sant’Antonio (CT), Via Fossa Lupo s.n., capitale sociale 92.961,00 Euro, iscritta al Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia, al n.03821920877, P.IVA: 03821920877, in persona dell’ Amministratore Delegato Sig. Roberto Drago, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED], giusti poteri allo stesso conferiti con atto di nomina del 29/09/2021, come da verbale della MT ORTHO S.R.L. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE:

nell’ambito del presente Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto;
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “B”;



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/21 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 34.200,00 oltre IVA:
 - Lotto 19: Protesi craniche custom made in titanio poroso – **CIG:** 8927858D7 –
IMPORTO: € 34.200,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.



Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
 - **Contratto di Conto deposito:** il documento di cui all'allegato "A";
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il



Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **triennale di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la U.O.C. di Neurochirurgia e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.



5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.



4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.



10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..



3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o
P IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:
 - o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o
Codice fiscale del cedente



4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto CREDIT AGRICOL, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;



- di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

- 8. Le penali sono cumulabili.
- 9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
- 11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
- 12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
- 13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

- 1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
- 2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
- 3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.



4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.



80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, polizza n° [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.



Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;



3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.



5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Roberto Drago, nato a [REDACTED], con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali
2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
[REDACTED]
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.



Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di “recall”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all’ Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell’indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di “recall”;
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all’originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L’Amministrazione procederà all’analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di “recall”.
4. All’esito dell’analisi sulla documentazione, l’Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell’avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell’autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l’Amministrazione Contraente potrà procedere all’acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall’Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.



Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all’Amministrazione Contraente:

- a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall’Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l’Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l’Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l’Amministrazione ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;



- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

Lotto 19: Protesi craniche custom made in titanio poroso – **CIG: 8927858D7**

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

- 1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

- 1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
- 2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo



dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscatti.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32



L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it/>, sezione “Amministrazione Trasparente”.

4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4. Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	11
Art.11. Penali	11
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	14
Art.14. Cauzione Definitiva	15
Art.15. Risoluzione	16
Art.16. Recesso.....	17
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	18
Art.18. Subappalto	18
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	19
Art.21. Fuori produzione	20
Art.22. Trasparenza e prezzi	21
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	22
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	22
Art.26. Foro Competente	23
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	23
Art.28. Clausola Finale	24



CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

IOM SERVICE S.R.L.S., sede legale in Torrecuso (BN), Via San Libero n.16, iscritta al Registro delle Imprese di Benevento, al n.01642120628, P.IVA: 01642120628, in persona dell'Amministratore Delegato Sig.ra Rosa Capasso, nata [REDACTED] e residente in [REDACTED], giusti poteri alla stessa conferiti con atto di nomina del 01/07/2022, come da protocollo 14142/2022. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato “B”;
- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara; ○ Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;



- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/21 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 195.000,00 oltre IVA:
 - Lotto 61: Elettrodi e materiale di consumo per sistema di monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio sia per chirurgia cranica che spinale consistente in monitoraggio simultaneo e continuo di EEG, MEP, SSEP, EMG ed EMG triggerato; elettrodi corticali per stimolazione mono e bipolare – **CIG:** 89286288E8 – **IMPORTO:** € 195.000,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto



segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Contratto di Conto deposito:** il documento di cui all'allegato "A";
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.



3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **triennale di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la U.O.C. di Neurochirurgia e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.



5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze



dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:



- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
- 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un



difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..

3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o P

IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:



- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o
Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto BANCA GENERALI PRIVATE, [REDACTED]
[REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad



acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:



- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
- di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione



13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà



applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.

7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:

- 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.

- 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato un deposito cauzionale a favore dell'AO Moscati dal valore di euro 12.996,75, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO



Moscatti ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto

2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);



- 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
- 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
- 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
- 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto



avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto

3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.



Art.19. Responsabili

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Rosa Capasso, nato a [REDACTED], con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali
2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
[REDACTED]
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".



4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.



2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.



Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 61: Elettrodi e materiale di consumo per sistema di monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio sia per chirurgia cranica che spinale consistente in monitoraggio simultaneo e continuo di EEG, MEP, SSEP, EMG ed EMG triggerato; elettrodi corticali per stimolazione mono e bipolare – **CIG: 89286288E8**

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati



3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti



all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4. Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	11
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	14
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	16
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	18
Art.18. Subappalto	19
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione	21
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	23
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	23
Art.26. Foro Competente.....	23
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	24
Art.28. Clausola Finale	25



CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED] [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

ARJO ITALIA S.P.A., sede legale in Roma, alla Via Giacomo Peroni 400-402, capitale sociale euro 520.000,00, numero iscrizione registro delle Imprese di Roma 05503160011, P.IVA: 04719361004, in persona del Rappresentante Legale Sig. Marco Salvatore Basile, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED], giusti poteri allo stesso conferiti con atto di nomina del 15/04/2020 come da Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE:

nell’ambito del presente Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto;
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “B”;



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/21 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 9.450,00 oltre IVA:
 - Lotto 60: Gambali o dispositivo a gonfiaggio programmato per prevenzione delle trombosi venose profonde – **CIG:** 892861917D – **IMPORTO:** € 9.450,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;



5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Contratto di Conto deposito:** il documento di cui all'allegato "A";
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
- 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati



2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **triennale di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la U.O.C. di Neurochirurgia e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione



(ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente,



dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il

Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;



- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
- 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.



2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:



- Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o P IVA:

01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:
 - o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto BNL- GRUPPO BNP PARIBAS, [REDACTED]
[REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.



Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti,



l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno

7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contrente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine



indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.



4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.



Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A., polizza n° [REDACTED], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno



di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:

- 2.1. fornitura di prodotti difforni dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
- 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
- 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
- 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
- 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
- 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
- 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
- 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
- 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.



Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della



SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offidente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.

2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Marco Salvatore Basile nato a [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel/fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: [REDACTED]
[REDACTED]
2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.



Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di “recall”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all’ Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell’indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di “recall”;
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all’originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L’Amministrazione procederà all’analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di “recall”.
4. All’esito dell’analisi sulla documentazione, l’Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell’avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell’autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l’Amministrazione Contraente potrà procedere all’acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall’Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.



7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.



Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

Lotto 60: Gambali o dispositivo a gonfiaggio programmato per prevenzione delle trombosi venose profonde – **CIG: 892861917D**

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.



2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.



Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.



Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

[Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4. Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale](#)



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____li _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	11
Art.11. Penali	11
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	14
Art.14. Cauzione Definitiva	15
Art.15. Risoluzione	16
Art.16. Recesso.....	17
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	18
Art.18. Subappalto	18
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	19
Art.21. Fuori produzione	20
Art.22. Trasparenza e prezzi	21
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	22
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	22
Art.26. Foro Competente.....	23
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	23
Art.28. Clausola Finale	24



CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

BAXTER S.P.A., sede legale in Roma, alla Via del Serafico 89- 00142 Roma, numero iscrizione registro delle Imprese di Roma 00492340583, P.IVA: 00907371009, in persona del Procuratore Sig. Andrea Mattera, nato a [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED], giusti poteri allo stesso conferiti come da Visura del Registro delle Imprese (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE:

nell’ambito del presente Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto;
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “B”;
- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;



- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/21 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 8.400,00 oltre IVA:
 - Lotto 53: Patch emostatico e sigillante riassorbibile in collagene e polietilen-glicole (peg) per chirurgia cranica e spinale – **CIG:** 8928553B03 – **IMPORTO:** € 8.400,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.



Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Contratto di Conto deposito:** il documento di cui all'allegato "A";
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.



3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **triennale di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la U.O.C. di Neurochirurgia e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.



5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze



dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:



- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
- 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un



difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..

3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o P

IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:



- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o
Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto DEUTSCHE BANK S.P.A., [REDACTED]
[REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad



acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:



- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
- di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione



13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà



applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.

7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:

7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.

7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A., polizza n. [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO



Moscatti ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto

2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);



- 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
- 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
- 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
- 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto



avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto

3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.



Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Andrea Mattera nato a [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono [REDACTED]
2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.



3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".



A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.



Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 53: Patch emostatico e sigillante riassorbibile in collagene e polietilen-glicole (peg) per chirurgia cranica e spinale – **CIG:** 8928553B03 – **IMPORTO:** € 8.400,00

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati



3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscatti.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscatti.av.it/>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti



all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4. Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____

CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto, secondo lo schema del contratto estimatorio del codice civile che prevede la consegna in conto deposito, ha per oggetto la fornitura, da parte della **ZIMMER DENTAL ITALY S.R.L.** (di seguito il “Fornitore”) all’AORN SG MOSCATI di Avellino (l’**“Azienda Ospedaliera”**), di dispositivi medici e protesi per Chirurgia Vascolare (di seguito, “**Dispositivi Medici**”) individuato nell’allegato 1 che forma parte integrante del presente contratto.

L’**Azienda Ospedaliera** si obbliga a pagare al Fornitore, secondo le modalità di seguito specificate, i Dispositivi Medici, consumati nonché a restituire al medesimo, alla cessazione del contratto, tutti quelli non utilizzati con scadenza superiore al termine indicato ai sensi dell’art. 8 (d) e che siano comunque in condizioni integre e commercializzabili.

Il presente contratto sarà sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti o loro delegati

Articolo 2 – Durata del contratto

La durata del presente contratto è stabilita in mesi 36 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Inoltre il contratto può essere rinnovato o prorogato secondo quanto stabilito nello schema di contratto

Articolo 3- Individuazione del Responsabile del Conto Deposito (“RCD”)

L’**Azienda Ospedaliera** individua i responsabili del conto deposito nella figura del Direttore dell’U.O.C. Neurochirurgia Dott. Armando Rapanà, ovvero colui che sarà incaricato dell’esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso.

Tale responsabile, in particolare:

- gestirà la movimentazione del materiale (Artt.4 e 5);
- gestirà le scorte utilizzando prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina (Art. 8);
- gestirà la comunicazione di utilizzo dei beni per permettere l’emissione tempestiva del relativo ordine di fatturazione, secondo le modalità previste al successivo art. 7.

Il nominativo del **RCD** viene comunicato dall’Azienda Ospedaliera al Fornitore contestualmente alla stipula del presente contratto.

Laddove il conto deposito interessi più unità operative, se necessario, saranno individuati differenti Responsabili del Conto deposito (RCD).

Articolo 4 – Costituzione del conto deposito

Il Fornitore si obbliga entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall’ordinativo emesso ,a seguito della firma del presente contratto, a consegnare al Magazzino Farmaceutico dell’ Azienda Ospedaliera i Dispositivi Medici definiti nell’art. 1 nelle quantità e qualità concordate e con una validità residua superiore a 2/3 della validità complessiva.

Il Fornitore provvederà ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito comprensivo dell’indicazione della quantità consegnata, del codice prodotto del Dispositivo Medico, del numero di lotto di riferimento e dell’eventuale data di scadenza.

Tale documento dovrà essere firmato dal Responsabile della Farmacia o un suo delegato

A seguito della consegna dei prodotti, la UOC Farmacia verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione e ne darà comunicazione allo stesso mediante PEC /Email/FAX al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla consegna. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, data di invio della comunicazione ai sensi del comma precedente verrà considerata quale **“Data di accettazione della fornitura”** salvo diverso accordo tra le parti. I Dispositivi Medici verranno registrati nei sistemi informatici dell’**Azienda Ospedaliera** da parte della UOC Farmacia con la precisa indicazione della struttura dove è istituito il conto deposito cui saranno materialmente custoditi.

Le consegne dei devices richiesti saranno affidate al Responsabile de conto deposito dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte della Farmacia.

Dopo utilizzo del bene, il Dispositivo Medico verrà scaricato dal conto deposito.

I Dispositivi Medici dovranno essere registrati e custoditi nei locali **Azienda Ospedaliera** separatamente rispetto ai beni di proprietà dell’**Azienda Ospedaliera**

Le parti si riservano di apportare congiuntamente modifiche al quantitativo di cui all’Allegato 1.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, Il fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto (*a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.*) e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali

Più in particolare, nel caso in cui la UOC Farmacia Ospedaliera verifichi che la quantità dei Dispositivi conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, il Fornitore dovrà entro 2 (due) giorni lavorativi provvedere ad integrare la richiesta in questione: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna, fino al raggiungimento del quantitativo mancante.

Il Fornitore si impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l’AORN Moscati, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, i Dispositivi che presentino difformità qualitativa.

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l’Amministrazione Contraente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, le quantità di prodotto consegnate in eccesso.

Articolo 5 – Utilizzo e Ripristino dei materiali

L’R.C.D. comunicherà, non oltre 24 ore dall’utilizzo, alla **UOC Farmacia** di aver utilizzato il materiale in conto deposito con le indicazioni del codice e del lotto, chiedendo, contemporaneamente, alla stessa di provvedere al ripristino del materiale utilizzato.

La UOC Farmacia appena ricevuta la richiesta da parte dell’RCD provvederà ad inviare comunicazione del codice, del lotto e della quantità dei Dispositivi Medici consumati al Fornitore, il quale reintegrerà il conto deposito del materiale consumato entro, e non oltre, **24 ore lavorative** dalla segnalazione.

La UOC Farmacia è obbligata, ricevuta la comunicazione di reintegro da parte dell’RCD, entro il mese fiscale di competenza ad emettere ed inviare **l’apposito ordinativo di acquisto**, sulla base del quale il Fornitore provvederà ad emettere la relativa fattura.

Articolo 6 – Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della Ditta, l’RCD ne autorizzerà l’accesso, salvo giustificato motivo.

Con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, il RCD ed il Responsabile indicato dall’Azienda provvederanno ad effettuare l’inventario dei Dispositivi Medici giacenti mediante

redazione di apposito verbale, contenente la verifica dei Dispositivi Medici presenti a tale data, che verrà sottoscritto per accettazione da entrambe le parti.

Qualora emergesse una discrepanza tra i Dispositivi Medici inviati dal Fornitore ed i Dispositivi Medici risultanti nel verbale di cui sopra, il RCD, il Fornitore ed il responsabile indicato dall'**Azienda Ospedaliera** controlleranno la documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi.

I Dispositivi Medici che risulteranno ancora mancanti a tale data saranno da considerarsi come acquistati dall'**Azienda Ospedaliera**, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d'acquisto entro 30 giorni.

Articolo 7– Ordinativi e fatturazioni

L'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell'**Azienda Ospedaliera** deve avvenire nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD. L'**Azienda Ospedaliera** si obbliga a pagare il prezzo al Fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure della UOC Farmacia sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l'avvenuto impianto/utilizzo.

L'ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il Fornitore utilizzerà tale ordine per l'emissione della fattura di pagamento.

Articolo 8- Custodia ed utilizzo dei beni L'Azienda

Ospedaliera si impegna a:

- a) provvedere alla tenuta dei separati registri contabili per i Dispositivi Medici in conto deposito in conformità alla vigente normativa fiscale, ad una adeguata custodia e manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione, rispetto delle condizioni ambientali di temperatura o umidità ove previste dall'etichettatura del prodotto) e allo stoccaggio in locali e contenitori idonei sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore
- b) impiegare il materiale secondo l'uso per cui è progettato.
- c) impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza.
- d) segnalare al Fornitore i Dispositivi Medici che abbiano una vita residua inferiore ad 1/3 rispetto alla data di scadenza, restituendoli entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso tale termine, i Dispositivi Medici passeranno di proprietà all'**Azienda Ospedaliera** che, di conseguenza, sarà tenuta ad emettere il relativo ordine di acquisto ed a saldare la corrispondente fattura al Fornitore;
- e) informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

Articolo 9 – Responsabilità

L'**Azienda Ospedaliera** risponde del rischio e/o deperimento e/o deterioramento (es. per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) dei Dispositivi Medici a partire dal momento in cui gli stessi sono consegnati dal Fornitore.

Articolo 10 – Disponibilità dei beni

Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l'**Azienda Ospedaliera** non provveda ad autorizzarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenze da parte dello stesso Fornitore non fosse necessario, sempre nella tutela delle necessità cliniche della struttura sanitaria, prelevare temporaneamente del materiale, fatto salvo, comunque, il successivo reintegro entro, e non oltre, 24h lavorative. In ogni caso, tale movimentazione dovrà essere concordata, nonché documentata per iscritto, con il RCD.

L'effetto traslativo della proprietà in capo all'**Azienda Ospedaliera** dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna, bensì all'utilizzo del bene, salvo quanto previsto al precedente art. 8 (d).

Articolo 11 – Difetti ed imperfezioni

Il verbale di consegna dei Dispositivi Medici, firmato per accettazione dal RCD, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell'Azienda Sanitaria o per qualche vizio di produzione, accertati anche dal Fabbrikante, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento.

Articolo 12 – Sostituzione dei prodotti

Nel caso in cui un Dispositivo Medico esca di produzione o in caso di temporanea indisponibilità, previa comunicazione all'**Azienda Ospedaliera**, il Fornitore potrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.

Tale procedimento implica l'automatica integrazione dell'Allegato 1 al presente contratto.

Articolo 13 – Tracciabilità dei materiali –Richiami dal mercato di prodotto- Avvisi di sicurezza urgenti

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle **Azienda Ospedaliera**, permettano di rintracciare i pazienti sui quali è stato impiantato/utilizzato uno dei Dispositivi Medici di cui al presente contratto. In caso di richiami dal mercato o di avvisi di sicurezza urgenti il Fornitore dovrà fornire, senza alcun ritardo, il codice numero di lotto e/o di serie del dispositivo medico coinvolto nelle stesse azioni.

Articolo 14 –Restituzione materiali al termine del contratto

Il Fornitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza dell'Ordinativo Principale di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di contratto , dovrà ritirare i Dispositivi non utilizzati e non scaduti, redigendo apposito verbale attestante il buono stato degli stessi che dovrà essere firmato per accettazione dall'Amministrazione Contraente. I Dispositivi che possono essere restituiti al Fornitore dovranno essere integri e in buono stato di conservazione. Le spese relative alla consegna e al ritiro dei Dispositivi non utilizzati sono a carico del Fornitore.

I Dispositivi non restituibili si intenderanno come acquistati e, pertanto, verranno fatturati dal Fornitore e pagati dall'Amministrazione Contraente

_____, li _____

Per l'Azienda Ospedaliera

Per la Ditta Fornitrice



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del Contratto.....	6
Art.4. Corrispettivi	6
Art.5. Durata dell'appalto.....	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti – interessi	10
Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro	11
Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	12
Art.12. Penali	12
Art.13. Riserve	14
Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti	15
Art.15. Cauzione Definitiva	16
Art.16. Risoluzione	17
Art.17. Recesso	18
Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore.....	19
Art.20. Subappalto.....	20
Art.21. Responsabili.....	20
Art.22. Recall dei prodotti.....	20
Art.23. Fuori produzione	21
Art.24. Trasparenza e prezzi.....	22
Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	23
Art.26. Evoluzione tecnologica	23
Art.27. Foro Competente.....	24
Art.28. Trattamento dei Dati Personali	24
Art.29. Clausola Finale.....	25



**SCHEMA DI CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI
NEUROCHIRURGIA**

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera)- 83100 AVELLINO, C.F.-P.Iva:01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

ZIMMER DENTAL ITALY S.R.L., sede legale in Conegliano, Viale Italia 205/D, capitale sociale EUR 93.000,00, numero iscrizione Registro delle Imprese 02082760261, P.Iva 02082760261, in qualità di Amministratore – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Daniele Lucchese, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] giusti poteri allo stesso conferiti come da visura della Camera di Commercio (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO CHE:

nell’ambito del presente Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Contratto di conto deposito: il documento di cui all’allegato “A”
- Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “B”;



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni " , "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi"

Premesso che

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per Neurochirurgia
2. l'A.O.Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021.
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 84.357,00 oltre IVA:
 - Lotto 38, in conto deposito: Sistema di stabilizzazione posteriore per il rachide cervicale superiore ed inferiore con viti e barre interamente in titanio- **CIG:** 892820295C- **IMPORTO:** € 62.244,00
 - Lotto 39, in conto deposito: Sistema di stabilizzazione posteriore occipito-cervicale con viti e barre interamente in titanio- **CIG:** 8928206CA8- **IMPORTO:** € 22.113,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo



adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;

5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore coi i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
 - **Contratto di Conto deposito:** il documento cui all'allegato "A";
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura/servizio oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;



- 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato
- 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha ad oggetto l'espletamento della fornitura , **in conto deposito secondo lo schema di contratto di cui all'allegato A) al presente contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, fornitura di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia**, così come riportati sempre **nell'allegato 1)** al presente, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata .
2. I quantitativi, indicati nel suddetto allegato 1) ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto, sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1)**



2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in “conto deposito” di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in “conto deposito”, saranno dovuti dall’Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d’acquisto) attestante l’utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, in aumento, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà inoltre l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L’AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l’AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi



quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;



- 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore ; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'AO Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, , la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'AO Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:



- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.



2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o
 - P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:
 - o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., [REDACTED]
[REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.



2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto

Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.12. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto **ai tempi di consegna** indicati all'art. 4 dell'allegato A) "contratto di conto deposito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che



deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, come previsto all'art. 4 dell'allegato A) "contratto di conto deposito", l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, di cui all'art. 14 dell'allegato A) "contratto di conto deposito", l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà : una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) , per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione
La gravità dell' infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza) tra l'altro:
 - ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
 - in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
 - in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;



- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito; - della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.13. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.



2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale disciplinata nei seguenti commi:



- 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente
- 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lexspecialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. l'AO Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C. , una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.15. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da BNL GRUPPO BNP PARIBAS, polizza n° [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.



4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto

Art.16. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla-osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;



- 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Recesso

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
- 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione.
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse;
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.



4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto,



recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.20. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.21. Responsabili

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Roberto Aurelio, nato a [REDACTED] [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali
2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

[REDACTED]

L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.22. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";



- b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
 4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
 5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
 6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
 7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.23. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto



offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall’Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l’Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l’Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l’Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.24. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti



dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 38, in conto deposito: Sistema di stabilizzazione posteriore per il rachide cervicale superiore ed inferiore con viti e barre interamente in titanio- **CIG: 892820295C**
- Lotto 39, in conto deposito: Sistema di stabilizzazione posteriore occipito-cervicale con viti e barre interamente in titanio- **CIG: 8928206CA8**

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante

- 1.1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

Art.26. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.



Art.27. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.28. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento ed all'invio all'amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscatti.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscatti.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.



6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.29. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4. Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obblitgazioni specifiche di garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti-interessi; Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro; Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.12. Penali; Art.13. Riserve; Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.15. Cauzione definitiva; Art.16. Risoluzione; Art.17. Recesso; Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA-Consip SpA; Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.20. Subappalto; Art.21. Responsabili; Art.22 Recall dei prodotti; Art.23. Fuori produzione; Art.24. Trasparenza e prezzi; Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.26. Evoluzione tecnologica; Art.27. Foro Competente; Art.28. Trattamento dei Dati Personali; Art.29. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto, secondo lo schema del contratto estimatorio del codice civile che prevede la consegna in conto deposito, ha per oggetto la fornitura, da parte della **NUVASIVE ITALIA S.R.L.** (di seguito il “**Fornitore**”) all’AORN SG MOSCATI di Avellino (l’“**Azienda Ospedaliera**”), di dispositivi medici e protesi per Chirurgia Vascolare (di seguito, “**Dispositivi Medici**”) individuato nell’allegato 1 che forma parte integrante del presente contratto.

L’**Azienda Ospedaliera** si obbliga a pagare al Fornitore, secondo le modalità di seguito specificate, i Dispositivi Medici, consumati nonché a restituire al medesimo, alla cessazione del contratto, tutti quelli non utilizzati con scadenza superiore al termine indicato ai sensi dell’art. 8 (d) e che siano comunque in condizioni integre e commercializzabili.

Il presente contratto sarà sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti o loro delegati

Articolo 2 – Durata del contratto

La durata del presente contratto è stabilita in mesi 36 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Inoltre il contratto può essere rinnovato o prorogato secondo quanto stabilito nello schema di contratto

Articolo 3- Individuazione del Responsabile del Conto Deposito (“RCD”)

L’**Azienda Ospedaliera** individua i responsabili del conto deposito nella figura del Direttore dell’U.O.C. Neurochirurgia Dott. Armando Rapanà, ovvero colui che sarà incaricato dell’esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso.

Tale responsabile, in particolare:

- gestirà la movimentazione del materiale (Artt.4 e 5);
- gestirà le scorte utilizzando prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina (Art. 8);
- gestirà la comunicazione di utilizzo dei beni per permettere l’emissione tempestiva del relativo ordine di fatturazione, secondo le modalità previste al successivo art. 7.

Il nominativo del **RCD** viene comunicato dall’Azienda Ospedaliera al Fornitore contestualmente alla stipula del presente contratto.

Laddove il conto deposito interessi più unità operative, se necessario, saranno individuati differenti Responsabili del Conto deposito (RCD).

Articolo 4 – Costituzione del conto deposito

Il Fornitore si obbliga entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall’ordinativo emesso ,a seguito della firma del presente contratto, a consegnare al Magazzino Farmaceutico dell’ Azienda Ospedaliera i Dispositivi Medici definiti nell’art. 1 nelle quantità e qualità concordate e con una validità residua superiore a 2/3 della validità complessiva.

Il Fornitore provvederà ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito comprensivo dell’indicazione della quantità consegnata, del codice prodotto del Dispositivo Medico, del numero di lotto di riferimento e dell’eventuale data di scadenza.

Tale documento dovrà essere firmato dal Responsabile della Farmacia o un suo delegato

A seguito della consegna dei prodotti, la UOC Farmacia verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione e ne darà comunicazione allo stesso mediante PEC /Email/FAX al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla consegna. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, data di invio della comunicazione ai sensi del comma precedente verrà considerata quale **“Data di accettazione della fornitura”** salvo diverso accordo tra le parti. I Dispositivi Medici verranno registrati nei sistemi informatici dell’**Azienda Ospedaliera** da parte della UOC Farmacia con la precisa indicazione della struttura dove è istituito il conto deposito cui saranno materialmente custoditi.

Le consegne dei devices richiesti saranno affidate al Responsabile de conto deposito dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte della Farmacia.

Dopo utilizzo del bene, il Dispositivo Medico verrà scaricato dal conto deposito.

I Dispositivi Medici dovranno essere registrati e custoditi nei locali **Azienda Ospedaliera** separatamente rispetto ai beni di proprietà dell’**Azienda Ospedaliera**

Le parti si riservano di apportare congiuntamente modifiche al quantitativo di cui all’Allegato 1.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, Il fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto *(a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.)* e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali

Più in particolare, nel caso in cui la UOC Farmacia Ospedaliera verifichi che la quantità dei Dispositivi conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, il Fornitore dovrà entro 2 (due) giorni lavorativi provvedere ad integrare la richiesta in questione: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna, fino al raggiungimento del quantitativo mancante.

Il Fornitore si impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l’AORN Moscati, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, i Dispositivi che presentino difformità qualitativa.

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l’Amministrazione Contraente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, le quantità di prodotto consegnate in eccesso.

Articolo 5 – Utilizzo e Ripristino dei materiali

L’R.C.D. comunicherà, non oltre 24 ore dall’utilizzo, alla **UOC Farmacia** di aver utilizzato il materiale in conto deposito con le indicazioni del codice e del lotto, chiedendo, contemporaneamente, alla stessa di provvedere al ripristino del materiale utilizzato.

La UOC Farmacia appena ricevuta la richiesta da parte dell’RCD provvederà ad inviare comunicazione del codice, del lotto e della quantità dei Dispositivi Medici consumati al Fornitore, il quale reintegrerà il conto deposito del materiale consumato entro, e non oltre, **24 ore lavorative** dalla segnalazione.

La UOC Farmacia è obbligata, ricevuta la comunicazione di reintegro da parte dell’RCD, entro il mese fiscale di competenza ad emettere ed inviare **l’apposito ordinativo di acquisto**, sulla base del quale il Fornitore provvederà ad emettere la relativa fattura.

Articolo 6 – Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della Ditta, l’RCD ne autorizzerà l’accesso, salvo giustificato motivo.

Con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, il RCD ed il Responsabile indicato dall’Azienda provvederanno ad effettuare l’inventario dei Dispositivi Medici giacenti mediante

redazione di apposito verbale, contenente la verifica dei Dispositivi Medici presenti a tale data, che verrà sottoscritto per accettazione da entrambe le parti.

Qualora emergesse una discrepanza tra i Dispositivi Medici inviati dal Fornitore ed i Dispositivi Medici risultanti nel verbale di cui sopra, il RCD, il Fornitore ed il responsabile indicato dall'**Azienda Ospedaliera** controlleranno la documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi.

I Dispositivi Medici che risulteranno ancora mancanti a tale data saranno da considerarsi come acquistati dall'**Azienda Ospedaliera**, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d'acquisto entro 30 giorni.

Articolo 7– Ordinativi e fatturazioni

L'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell'**Azienda Ospedaliera** deve avvenire nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD. L'**Azienda Ospedaliera** si obbliga a pagare il prezzo al Fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure della UOC Farmacia sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l'avvenuto impianto/utilizzo.

L'ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il Fornitore utilizzerà tale ordine per l'emissione della fattura di pagamento.

Articolo 8- Custodia ed utilizzo dei beni L'Azienda

Ospedaliera si impegna a:

- a) provvedere alla tenuta dei separati registri contabili per i Dispositivi Medici in conto deposito in conformità alla vigente normativa fiscale, ad una adeguata custodia e manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione, rispetto delle condizioni ambientali di temperatura o umidità ove previste dall'etichettatura del prodotto) e allo stoccaggio in locali e contenitori idonei sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore
- b) impiegare il materiale secondo l'uso per cui è progettato.
- c) impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza.
- d) segnalare al Fornitore i Dispositivi Medici che abbiano una vita residua inferiore ad 1/3 rispetto alla data di scadenza, restituendoli entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso tale termine, i Dispositivi Medici passeranno di proprietà all'**Azienda Ospedaliera** che, di conseguenza, sarà tenuta ad emettere il relativo ordine di acquisto ed a saldare la corrispondente fattura al Fornitore;
- e) informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

Articolo 9 – Responsabilità

L'**Azienda Ospedaliera** risponde del rischio e/o deperimento e/o deterioramento (es. per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) dei Dispositivi Medici a partire dal momento in cui gli stessi sono consegnati dal Fornitore.

Articolo 10 – Disponibilità dei beni

Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l'**Azienda Ospedaliera** non provveda ad autorizzarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenze da parte dello stesso Fornitore non fosse necessario, sempre nella tutela delle necessità cliniche della struttura sanitaria, prelevare temporaneamente del materiale, fatto salvo, comunque, il successivo reintegro entro, e non oltre, 24h lavorative. In ogni caso, tale movimentazione dovrà essere concordata, nonché documentata per iscritto, con il RCD.

L'effetto traslativo della proprietà in capo all'**Azienda Ospedaliera** dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna, bensì all'utilizzo del bene, salvo quanto previsto al precedente art. 8 (d).

Articolo 11 – Difetti ed imperfezioni

Il verbale di consegna dei Dispositivi Medici, firmato per accettazione dal RCD, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell'Azienda Sanitaria o per qualche vizio di produzione, accertati anche dal Fabbrikante, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento.

Articolo 12 – Sostituzione dei prodotti

Nel caso in cui un Dispositivo Medico esca di produzione o in caso di temporanea indisponibilità, previa comunicazione all'**Azienda Ospedaliera**, il Fornitore potrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.

Tale procedimento implica l'automatica integrazione dell'Allegato 1 al presente contratto.

Articolo 13 – Tracciabilità dei materiali –Richiami dal mercato di prodotto- Avvisi di sicurezza urgenti

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle **Azienda Ospedaliera**, permettano di rintracciare i pazienti sui quali è stato impiantato/utilizzato uno dei Dispositivi Medici di cui al presente contratto. In caso di richiami dal mercato o di avvisi di sicurezza urgenti il Fornitore dovrà fornire, senza alcun ritardo, il codice numero di lotto e/o di serie del dispositivo medico coinvolto nelle stesse azioni.

Articolo 14 –Restituzione materiali al termine del contratto

Il Fornitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza dell'Ordinativo Principale di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di contratto , dovrà ritirare i Dispositivi non utilizzati e non scaduti, redigendo apposito verbale attestante il buono stato degli stessi che dovrà essere firmato per accettazione dall'Amministrazione Contraente. I Dispositivi che possono essere restituiti al Fornitore dovranno essere integri e in buono stato di conservazione. Le spese relative alla consegna e al ritiro dei Dispositivi non utilizzati sono a carico del Fornitore.

I Dispositivi non restituibili si intenderanno come acquistati e, pertanto, verranno fatturati dal Fornitore e pagati dall'Amministrazione Contraente

_____, li _____

Per l'Azienda Ospedaliera

Per la Ditta Fornitrice



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	6
Art.2. Disciplina Applicabile	6
Art.3. Oggetto del Contratto.....	7
Art.4. Corrispettivi	7
Art.5. Durata dell'appalto.....	8
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore	8
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia	10
Art.8. Verifica di conformità.....	11
Art.9. Pagamenti – interessi	11
Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro	12
Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	13
Art.12. Penali	13
Art.13. Riserve	15
Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti	15
Art.15. Cauzione Definitiva	17
Art.16. Risoluzione	17
Art.17. Recesso	19
Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	20
Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore.....	20
Art.20. Subappalto.....	20
Art.21. Responsabili.....	20
Art.22. Recall dei prodotti.....	21
Art.23. Fuori produzione	22
Art.24. Trasparenza e prezzi.....	23
Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	23
Art.26. Evoluzione tecnologica	25
Art.27. Foro Competente.....	25
Art.28. Trattamento dei Dati Personali	25
Art.29. Clausola Finale.....	26



**SCHEMA DI CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI
NEUROCHIRURGIA**

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera)- 83100 AVELLINO, C.F.-P.Iva:01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

NUVASIVE ITALIA S.R.L., sede legale in Milano, Via Giacomo Watt n.32, capitale sociale EUR 10.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 02417881204, P.Iva 02417881204, in qualità di Procuratore speciale Sig.ra Francesca Orsatti, nata a [REDACTED] e residente a [REDACTED] giusti poteri alla stessa conferiti come da verbale del CdA (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO CHE:

nell’ambito del presente Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Contratto di conto deposito: il documento di cui all’allegato “A”
- Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “B”;



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni " , "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi"

Premesso che

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per Neurochirurgia
2. l'A.O.Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di dispositivi medici e protesi per chirurgia vascolare mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021.
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 111.977,10 oltre IVA:

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CIG	IMPORTO
36 In conto deposito	Sostituto di corpo vertebrale espandibile in titanio con almeno un piatto ad inclinazione regolabile; piatti in varie misure (orientativamente da mm 15x20 circa a 30x35 circa) ed altezze differenti a partire da 20 mm	12	8928190F73	26.176,20 €



44 In conto deposito	sistema di stabilizzazione posteriore open per il trattamento delle deformita' post-traumatiche e degenerative complesse del tratto dorsale e dorsolombare	15	8928481F97	54.900,00 €
50 In conto deposito	Cage intersomatiche lombari lordosizzanti e non in carbonio con ampia cavita' centrale riempibile con osso o sostituto di osso in varie misure (da circa 8 a 12 mm) munite di reperi radiopachi, superficie zigrinata per grip sul piatto discale - accesso laterale tipo x-lif	15	8928517D4D	30.900,90 €

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.



Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore coi i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
 - **Contratto di Conto deposito:** il documento cui all'allegato "A";
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura/servizio oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico,



fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha ad oggetto l'espletamento della fornitura , **in conto deposito secondo lo schema di contratto di cui all'allegato A) al presente contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, fornitura di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia**, così come riportati sempre **nell'allegato 1)** al presente, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata .
2. I quantitativi, indicati nel suddetto allegato 1) ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto, sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1)**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in "conto deposito" del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la UOC di Chirurgia Vascolare e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in "conto deposito", saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale



5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, in aumento, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà inoltre l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le



esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:



- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. 11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore ; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'AO Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, , la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'AO Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un



difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..

3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o
 - P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:



- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto UNICREDIT S.P.A., [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto



Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.12. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto **ai tempi di consegna** indicati all'art. 4 dell'allegato A) "contratto di conto deposito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l' Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, come previsto all'art. 4 dell'allegato A) "contratto di conto deposito", l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, di cui all'art. 14 dell'allegato A) "contratto di conto deposito", l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà : una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) , per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione

La gravità dell' infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito; - della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.



8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.13. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto



pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale disciplinata nei seguenti commi:

7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente

7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lexspecialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.



8. l'AO Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C. , una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.15. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da ATRADIUS, polizza n° [REDACTED], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto

Art.16. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto



2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difforni dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla-osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.



4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Recesso

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione.
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse;
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.



Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.20. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.21. Responsabili

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Marco Di Prinzio, nato a [REDACTED] con il compito di emanare le opportune



disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

██

L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.22. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.



5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.23. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di



consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.

3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.24. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:



LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CIG
36 In conto deposito	Sostituto di corpo vertebrale espandibile in titanio con almeno un piatto ad inclinazione regolabile; piatti in varie misure (orientativamente da mm 15x20 circa a 30x35 circa) ed altezze differenti a partire da 20 mm	12	8928190F73
44 In conto deposito	sistema di stabilizzazione posteriore open per il trattamento delle deformita' post-traumatiche e degenerative complesse del tratto dorsale e dorsolombare	15	8928481F97
50 In conto deposito	Cage intersomatiche lombari lordosizzanti e non in carbonio con ampia cavita' centrale riempibile con osso o sostituto di osso in varie misure (da circa 8 a 12 mm) munite di reperi radiopachi, superficie zigrinata per grip sul piatto discale - accesso laterale tipo x-lif	15	8928517D4D

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante

- 1.1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.



Art.26. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.27. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.28. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento ed all'invio all'amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno



rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.29. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/



Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

[Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto;](#)
[Art.4. Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7.](#)
[Obblitgazioni specifiche di garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti-interessi; Art.10.](#)
[Obblighi relativi al rapporto di lavoro; Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.12. Penali;](#)
[Art.13. Riserve; Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.15. Cauzione definitiva; Art.16.](#)
[Risoluzione; Art.17. Recesso; Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA-Consip SpA; Art.19. Brevetti industriali e diritti](#)
[d'autore; Art.20. Subappalto; Art.21. Responsabili; Art.22 Recall dei prodotti; Art.23. Fuori produzione;](#)
[Art.24. Trasparenza e prezzi; Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.26. Evoluzione tecnologica; Art.27.](#)
[Foro Competente; Art.28. Trattamento dei Dati Personali; Art.29. Clausola Finale](#)

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto, secondo lo schema del contratto estimatorio del codice civile che prevede la consegna in conto deposito, ha per oggetto la fornitura, da parte della **DIEMME S.R.L.** (di seguito il “**Fornitore**”) all’AORN SG MOSCATI di Avellino (l’“**Azienda Ospedaliera**”), di dispositivi medici e protesi per Chirurgia Vascolare (di seguito, “**Dispositivi Medici**”) individuato nell’allegato 1 che forma parte integrante del presente contratto.

L’**Azienda Ospedaliera** si obbliga a pagare al Fornitore, secondo le modalità di seguito specificate, i Dispositivi Medici, consumati nonché a restituire al medesimo, alla cessazione del contratto, tutti quelli non utilizzati con scadenza superiore al termine indicato ai sensi dell’art. 8 (d) e che siano comunque in condizioni integre e commercializzabili.

Il presente contratto sarà sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti o loro delegati

Articolo 2 – Durata del contratto

La durata del presente contratto è stabilita in mesi 36 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Inoltre il contratto può essere rinnovato o prorogato secondo quanto stabilito nello schema di contratto

Articolo 3- Individuazione del Responsabile del Conto Deposito (“RCD”)

L’**Azienda Ospedaliera** individua i responsabili del conto deposito nella figura del Direttore dell’U.O.C. Neurochirurgia Dott. Armando Rapanà, ovvero colui che sarà incaricato dell’esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso.

Tale responsabile, in particolare:

- gestirà la movimentazione del materiale (Artt.4 e 5);
- gestirà le scorte utilizzando prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina (Art. 8);
- gestirà la comunicazione di utilizzo dei beni per permettere l’emissione tempestiva del relativo ordine di fatturazione, secondo le modalità previste al successivo art. 7.

Il nominativo del **RCD** viene comunicato dall’Azienda Ospedaliera al Fornitore contestualmente alla stipula del presente contratto.

Laddove il conto deposito interessi più unità operative, se necessario, saranno individuati differenti Responsabili del Conto deposito (RCD).

Articolo 4 – Costituzione del conto deposito

Il Fornitore si obbliga entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall’ordinativo emesso ,a seguito della firma del presente contratto, a consegnare al Magazzino Farmaceutico dell’ Azienda Ospedaliera i Dispositivi Medici definiti nell’art. 1 nelle quantità e qualità concordate e con una validità residua superiore a 2/3 della validità complessiva.

Il Fornitore provvederà ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito comprensivo dell’indicazione della quantità consegnata, del codice prodotto del Dispositivo Medico, del numero di lotto di riferimento e dell’eventuale data di scadenza.

Tale documento dovrà essere firmato dal Responsabile della Farmacia o un suo delegato

A seguito della consegna dei prodotti, la UOC Farmacia verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione e ne darà comunicazione allo stesso mediante PEC /Email/FAX al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla consegna. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, data di invio della comunicazione ai sensi del comma precedente verrà considerata quale **“Data di accettazione della fornitura”** salvo diverso accordo tra le parti. I Dispositivi Medici verranno registrati nei sistemi informatici dell’**Azienda Ospedaliera** da parte della UOC Farmacia con la precisa indicazione della struttura dove è istituito il conto deposito cui saranno materialmente custoditi.

Le consegne dei devices richiesti saranno affidate al Responsabile de conto deposito dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte della Farmacia.

Dopo utilizzo del bene, il Dispositivo Medico verrà scaricato dal conto deposito.

I Dispositivi Medici dovranno essere registrati e custoditi nei locali **Azienda Ospedaliera** separatamente rispetto ai beni di proprietà dell’**Azienda Ospedaliera**

Le parti si riservano di apportare congiuntamente modifiche al quantitativo di cui all’Allegato 1.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, Il fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto *(a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.)* e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali

Più in particolare, nel caso in cui la UOC Farmacia Ospedaliera verifichi che la quantità dei Dispositivi conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, il Fornitore dovrà entro 2 (due) giorni lavorativi provvedere ad integrare la richiesta in questione: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna, fino al raggiungimento del quantitativo mancante.

Il Fornitore si impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l’AORN Moscati, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, i Dispositivi che presentino difformità qualitativa.

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l’Amministrazione Contraente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, le quantità di prodotto consegnate in eccesso.

Articolo 5 – Utilizzo e Ripristino dei materiali

L’R.C.D. comunicherà, non oltre 24 ore dall’utilizzo, alla **UOC Farmacia** di aver utilizzato il materiale in conto deposito con le indicazioni del codice e del lotto, chiedendo, contemporaneamente, alla stessa di provvedere al ripristino del materiale utilizzato.

La UOC Farmacia appena ricevuta la richiesta da parte dell’RCD provvederà ad inviare comunicazione del codice, del lotto e della quantità dei Dispositivi Medici consumati al Fornitore, il quale reintegrerà il conto deposito del materiale consumato entro, e non oltre, **24 ore lavorative** dalla segnalazione.

La UOC Farmacia è obbligata, ricevuta la comunicazione di reintegro da parte dell’RCD, entro il mese fiscale di competenza ad emettere ed inviare **l’apposito ordinativo di acquisto**, sulla base del quale il Fornitore provvederà ad emettere la relativa fattura.

Articolo 6 – Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della Ditta, l’RCD ne autorizzerà l’accesso, salvo giustificato motivo.

Con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, il RCD ed il Responsabile indicato dall’Azienda provvederanno ad effettuare l’inventario dei Dispositivi Medici giacenti mediante

redazione di apposito verbale, contenente la verifica dei Dispositivi Medici presenti a tale data, che verrà sottoscritto per accettazione da entrambe le parti.

Qualora emergesse una discrepanza tra i Dispositivi Medici inviati dal Fornitore ed i Dispositivi Medici risultanti nel verbale di cui sopra, il RCD, il Fornitore ed il responsabile indicato dall'**Azienda Ospedaliera** controlleranno la documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi.

I Dispositivi Medici che risulteranno ancora mancanti a tale data saranno da considerarsi come acquistati dall'**Azienda Ospedaliera**, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d'acquisto entro 30 giorni.

Articolo 7– Ordinativi e fatturazioni

L'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell'**Azienda Ospedaliera** deve avvenire nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD. L'**Azienda Ospedaliera** si obbliga a pagare il prezzo al Fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure della UOC Farmacia sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l'avvenuto impianto/utilizzo.

L'ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il Fornitore utilizzerà tale ordine per l'emissione della fattura di pagamento.

Articolo 8- Custodia ed utilizzo dei beni L'Azienda

Ospedaliera si impegna a:

- a) provvedere alla tenuta dei separati registri contabili per i Dispositivi Medici in conto deposito in conformità alla vigente normativa fiscale, ad una adeguata custodia e manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione, rispetto delle condizioni ambientali di temperatura o umidità ove previste dall'etichettatura del prodotto) e allo stoccaggio in locali e contenitori idonei sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore
- b) impiegare il materiale secondo l'uso per cui è progettato.
- c) impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza.
- d) segnalare al Fornitore i Dispositivi Medici che abbiano una vita residua inferiore ad 1/3 rispetto alla data di scadenza, restituendoli entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso tale termine, i Dispositivi Medici passeranno di proprietà all'**Azienda Ospedaliera** che, di conseguenza, sarà tenuta ad emettere il relativo ordine di acquisto ed a saldare la corrispondente fattura al Fornitore;
- e) informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

Articolo 9 – Responsabilità

L'**Azienda Ospedaliera** risponde del rischio e/o deperimento e/o deterioramento (es. per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) dei Dispositivi Medici a partire dal momento in cui gli stessi sono consegnati dal Fornitore.

Articolo 10 – Disponibilità dei beni

Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l'**Azienda Ospedaliera** non provveda ad autorizzarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenze da parte dello stesso Fornitore non fosse necessario, sempre nella tutela delle necessità cliniche della struttura sanitaria, prelevare temporaneamente del materiale, fatto salvo, comunque, il successivo reintegro entro, e non oltre, 24h lavorative. In ogni caso, tale movimentazione dovrà essere concordata, nonché documentata per iscritto, con il RCD.

L'effetto traslativo della proprietà in capo all'**Azienda Ospedaliera** dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna, bensì all'utilizzo del bene, salvo quanto previsto al precedente art. 8 (d).

Articolo 11 – Difetti ed imperfezioni

Il verbale di consegna dei Dispositivi Medici, firmato per accettazione dal RCD, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell'Azienda Sanitaria o per qualche vizio di produzione, accertati anche dal Fabbricante, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento.

Articolo 12 – Sostituzione dei prodotti

Nel caso in cui un Dispositivo Medico esca di produzione o in caso di temporanea indisponibilità, previa comunicazione all'**Azienda Ospedaliera**, il Fornitore potrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.

Tale procedimento implica l'automatica integrazione dell'Allegato 1 al presente contratto.

Articolo 13 – Tracciabilità dei materiali –Richiami dal mercato di prodotto- Avvisi di sicurezza urgenti

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle **Azienda Ospedaliera**, permettano di rintracciare i pazienti sui quali è stato impiantato/utilizzato uno dei Dispositivi Medici di cui al presente contratto. In caso di richiami dal mercato o di avvisi di sicurezza urgenti il Fornitore dovrà fornire, senza alcun ritardo, il codice numero di lotto e/o di serie del dispositivo medico coinvolto nelle stesse azioni.

Articolo 14 –Restituzione materiali al termine del contratto

Il Fornitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza dell'Ordinativo Principale di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di contratto , dovrà ritirare i Dispositivi non utilizzati e non scaduti, redigendo apposito verbale attestante il buono stato degli stessi che dovrà essere firmato per accettazione dall'Amministrazione Contraente. I Dispositivi che possono essere restituiti al Fornitore dovranno essere integri e in buono stato di conservazione. Le spese relative alla consegna e al ritiro dei Dispositivi non utilizzati sono a carico del Fornitore.

I Dispositivi non restituibili si intenderanno come acquistati e, pertanto, verranno fatturati dal Fornitore e pagati dall'Amministrazione Contraente

_____, li _____

Per l'Azienda Ospedaliera

Per la Ditta Fornitrice



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	6
Art.3. Oggetto del Contratto.....	6
Art.4. Corrispettivi	7
Art.5. Durata dell'appalto.....	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore	8
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia	10
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti – interessi	11
Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro	12
Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	12
Art.12. Penali	12
Art.13. Riserve	15
Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti	15
Art.15. Cauzione Definitiva	16
Art.16. Risoluzione	17
Art.17. Recesso	18
Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore.....	19
Art.20. Subappalto.....	20
Art.21. Responsabili.....	20
Art.22. Recall dei prodotti.....	20
Art.23. Fuori produzione	21
Art.24. Trasparenza e prezzi.....	22
Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	23
Art.26. Evoluzione tecnologica	24
Art.27. Foro Competente.....	24
Art.28. Trattamento dei Dati Personali	24
Art.29. Clausola Finale.....	25



**SCHEMA DI CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI
NEUROCHIRURGIA**

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera)- 83100 AVELLINO, C.F.-P.Iva:01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

DIEMME S.R.L., sede legale in Locate di Triulzi (MI), capitale sociale EUR 200.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 765647/1996, P.Iva 11873880154, in qualità di Legale Rappresentante Sig.ra Maria Malandrino, nata a [REDACTED] e residente a [REDACTED] [REDACTED] giusti poteri alla stessa conferiti con atto di nomina del 05/03/2020 come da verbale dell'assemblea ordinaria dei soci (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell'esecuzione del contratto
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Contratto di conto deposito: il documento di cui all'allegato “A”
- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato “B”;



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni " , "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi"

Premesso che

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per Neurochirurgia
2. l'A.O.Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di dispositivi medici e protesi per chirurgia vascolare mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021.
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 11.025,00 oltre IVA:

LOTTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO
34 In conto deposito	Cage intersomatiche cervicali lordosizzanti e non in peek e in titanio con ampia cavità centrale riempibile con osso o sostituto di osso in varie misure munite di reperi radiopachi, superficie zigrinata per grip sul piatto discale	8928175316	11.025,00-€



Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore coi i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
 - **Contratto di Conto deposito:** il documento cui all'allegato "A";
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto



Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura/servizio oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha ad oggetto l'espletamento della fornitura , **in conto deposito secondo lo schema di contratto di cui all'allegato A) al presente contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, fornitura di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia**, così come riportati sempre **nell'allegato 1)** al presente, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata .



2. I quantitativi, indicati nel suddetto allegato 1) ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto, sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1)**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in "conto deposito" del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la UOC di Chirurgia Vascolare e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in "conto deposito", saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, in aumento, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà inoltre l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle



stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obblighi Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;



- 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
- 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
- 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. 11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore ; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'AO Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.



Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'AO Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.



Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o
 - P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:
 - o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto CREDEM, [REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente



Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto

Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.12. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della



consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto **ai tempi di consegna** indicati all'art. 4 dell'allegato A) "contratto di conto deposito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l' Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, come previsto all'art. 4 dell'allegato A) "contratto di conto deposito", l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, di cui al all'art. 14 dell'allegato A) "contratto di conto deposito", l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà : una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) , per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione

La gravità dell' infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza) tra l'altro:



- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito; - della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento.
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione.
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.



Art.13. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.



7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale disciplinata nei seguenti commi:

7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente

7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lexspecialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. l'AO Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C. , una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.

9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.15. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da SACE, polizza n° [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto



3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto

Art.16. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla-osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;



- 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
 4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Recesso

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione.
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse;
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;



- b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
 4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
 5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offidente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati,



assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.20. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.21. Responsabili

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Maria Malandrino, nata a [REDACTED] [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali
2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.22. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.



2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di “recall”;
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all’originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L’Amministrazione procederà all’analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di “recall”.
4. All’esito dell’analisi sulla documentazione, l’Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell’avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell’autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l’Amministrazione Contraente potrà procedere all’acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall’Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.23. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all’Amministrazione Contraente:



- a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall’Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l’Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l’Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l’Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.24. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e



seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

LOTTO	DESCRIZIONE	CIG
34 In conto deposito	Cage intersomatiche cervicali lordosizzanti e non in peek e in titanio con ampia cavità centrale riempibile con osso o sostituto di osso in varie misure munite di reperi radiopachi, superficie zigrinata per grip sul piatto discale	8928175316

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante

- 1.1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.



Art.26. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.27. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.28. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento ed all'invio all'amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno



rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.29. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

[Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto;](#)
[Art.4. Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7.](#)
[Obblitgazioni specifiche di garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti-interessi; Art.10.](#)
[Obblighi relativi al rapporto di lavoro; Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.12. Penali;](#)
[Art.13. Riserve; Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.15. Cauzione definitiva; Art.16.](#)
[Risoluzione; Art.17. Recesso; Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA-Consip SpA; Art.19. Brevetti industriali e diritti](#)
[d'autore; Art.20. Subappalto; Art.21. Responsabili; Art.22 Recall dei prodotti; Art.23. Fuori produzione;](#)
[Art.24. Trasparenza e prezzi; Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.26. Evoluzione tecnologica; Art.27.](#)
[Foro Competente; Art.28. Trattamento dei Dati Personali; Art.29. Clausola Finale](#)

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto, secondo lo schema del contratto estimatorio del codice civile che prevede la consegna in conto deposito, ha per oggetto la fornitura, da parte della **SPINE S.R.L.** (di seguito il “**Fornitore**”) all’AORN SG MOSCATI di Avellino (l’”**Azienda Ospedaliera**”), di dispositivi medici e protesi per Chirurgia Vascolare (di seguito, “**Dispositivi Medici**”) individuato nell’allegato 1 che forma parte integrante del presente contratto. L’**Azienda Ospedaliera** si obbliga a pagare al Fornitore, secondo le modalità di seguito specificate, i Dispositivi Medici, consumati nonché a restituire al medesimo, alla cessazione del contratto, tutti quelli non utilizzati con scadenza superiore al termine indicato ai sensi dell’art. 8 (d) e che siano comunque in condizioni integre e commercializzabili.

Il presente contratto sarà sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti o loro delegati

Articolo 2 – Durata del contratto

La durata del presente contratto è stabilita in mesi 36 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Inoltre il contratto può essere rinnovato o prorogato secondo quanto stabilito nello schema di contratto

Articolo 3- Individuazione del Responsabile del Conto Deposito (“RCD”)

L’**Azienda Ospedaliera** individua i responsabili del conto deposito nella figura del Direttore dell’U.O.C. Neurochirurgia Dott. Armando Rapanà, ovvero colui che sarà incaricato dell’esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso.

Tale responsabile, in particolare:

- gestirà la movimentazione del materiale (Artt.4 e 5);
- gestirà le scorte utilizzando prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina (Art. 8);
- gestirà la comunicazione di utilizzo dei beni per permettere l’emissione tempestiva del relativo ordine di fatturazione, secondo le modalità previste al successivo art. 7.

Il nominativo del RCD viene comunicato dall’Azienda Ospedaliera al Fornitore contestualmente alla stipula del presente contratto.

Laddove il conto deposito interessi più unità operative, se necessario, saranno individuati differenti Responsabili del Conto deposito (RCD).

Articolo 4 – Costituzione del conto deposito

Il Fornitore si obbliga entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall’ordinativo emesso ,a seguito della firma del presente contratto, a consegnare **al Magazzino Farmaceutico dell’ Azienda Ospedaliera** i Dispositivi Medici definiti nell’art. 1 nelle quantità e qualità concordate e con una validità residua superiore a 2/3 della validità complessiva.

Il Fornitore provvederà ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito comprensivo dell’indicazione della quantità consegnata, del codice prodotto del Dispositivo Medico, del numero di lotto di riferimento e dell’eventuale data di scadenza.

Tale documento dovrà essere firmato dal **Responsabile della Farmacia o un suo delegato**

A seguito della consegna dei prodotti, la UOC Farmacia verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione e ne darà comunicazione allo stesso mediante PEC /Email/FAX al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla consegna. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, data di invio della comunicazione ai sensi del comma precedente verrà considerata quale **“Data di accettazione della fornitura”** salvo diverso accordo tra le parti. I Dispositivi Medici verranno registrati nei sistemi informatici dell’**Azienda Ospedaliera** da parte della UOC Farmacia con la precisa indicazione della struttura dove è istituito il conto deposito cui saranno materialmente custoditi.

Le consegne dei devices richiesti saranno affidate al Responsabile de conto deposito dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte della Farmacia.

Dopo utilizzo del bene, il Dispositivo Medico verrà scaricato dal conto deposito.

I Dispositivi Medici dovranno essere registrati e custoditi nei locali **Azienda Ospedaliera** separatamente rispetto ai beni di proprietà dell’**Azienda Ospedaliera**

Le parti si riservano di apportare congiuntamente modifiche al quantitativo di cui all’Allegato 1.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, Il fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto *(a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.)* e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali

Più in particolare, nel caso in cui la UOC Farmacia Ospedaliera verifichi che la quantità dei Dispositivi conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, il Fornitore dovrà entro 2 (due) giorni lavorativi provvedere ad integrare la richiesta in questione: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna, fino al raggiungimento del quantitativo mancante.

Il Fornitore si impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l’AORN Moscati, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, i Dispositivi che presentino difformità qualitativa.

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l’Amministrazione Contraente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, le quantità di prodotto consegnate in eccesso.

Articolo 5 – Utilizzo e Ripristino dei materiali

L’R.C.D. comunicherà, non oltre 24 ore dall’utilizzo, alla **UOC Farmacia** di aver utilizzato il materiale in conto deposito con le indicazioni del codice e del lotto, chiedendo, contemporaneamente, alla stessa di provvedere al ripristino del materiale utilizzato.

La UOC Farmacia appena ricevuta la richiesta da parte dell’RCD provvederà ad inviare comunicazione del codice, del lotto e della quantità dei Dispositivi Medici consumati al Fornitore, il quale reintegrerà il conto deposito del materiale consumato entro, e non oltre, **24 ore lavorative** dalla segnalazione.

La UOC Farmacia è obbligata, ricevuta la comunicazione di reintegro da parte dell’RCD, entro il mese fiscale di competenza ad emettere ed inviare **l’apposito ordinativo di acquisto**, sulla base del quale il Fornitore provvederà ad emettere la relativa fattura.

Articolo 6 – Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della Ditta, l’RCD ne autorizzerà l’accesso, salvo giustificato motivo.

Con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, il RCD ed il Responsabile indicato dall’Azienda provvederanno ad effettuare l’inventario dei Dispositivi Medici giacenti mediante

redazione di apposito verbale, contenente la verifica dei Dispositivi Medici presenti a tale data, che verrà sottoscritto per accettazione da entrambe le parti.

Qualora emergesse una discrepanza tra i Dispositivi Medici inviati dal Fornitore ed i Dispositivi Medici risultanti nel verbale di cui sopra, il RCD, il Fornitore ed il responsabile indicato dall'**Azienda Ospedaliera** controlleranno la documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi.

I Dispositivi Medici che risulteranno ancora mancanti a tale data saranno da considerarsi come acquistati dall'**Azienda Ospedaliera**, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d'acquisto entro 30 giorni.

Articolo 7– Ordinativi e fatturazioni

L'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell'**Azienda Ospedaliera** deve avvenire nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD. L'**Azienda Ospedaliera** si obbliga a pagare il prezzo al Fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure della UOC Farmacia sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l'avvenuto impianto/utilizzo.

L'ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il Fornitore utilizzerà tale ordine per l'emissione della fattura di pagamento.

Articolo 8- Custodia ed utilizzo dei beni L'Azienda

Ospedaliera si impegna a:

- a) provvedere alla tenuta dei separati registri contabili per i Dispositivi Medici in conto deposito in conformità alla vigente normativa fiscale, ad una adeguata custodia e manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione, rispetto delle condizioni ambientali di temperatura o umidità ove previste dall'etichettatura del prodotto) e allo stoccaggio in locali e contenitori idonei sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore
- b) impiegare il materiale secondo l'uso per cui è progettato.
- c) impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza.
- d) segnalare al Fornitore i Dispositivi Medici che abbiano una vita residua inferiore ad 1/3 rispetto alla data di scadenza, restituendoli entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso tale termine, i Dispositivi Medici passeranno di proprietà all'**Azienda Ospedaliera** che, di conseguenza, sarà tenuta ad emettere il relativo ordine di acquisto ed a saldare la corrispondente fattura al Fornitore;
- e) informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

Articolo 9 – Responsabilità

L'**Azienda Ospedaliera** risponde del rischio e/o deperimento e/o deterioramento (es. per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) dei Dispositivi Medici a partire dal momento in cui gli stessi sono consegnati dal Fornitore.

Articolo 10 – Disponibilità dei beni

Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l'**Azienda Ospedaliera** non provveda ad autorizzarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenze da parte dello stesso Fornitore non fosse necessario, sempre nella tutela delle necessità cliniche della struttura sanitaria, prelevare temporaneamente del materiale, fatto salvo, comunque, il successivo reintegro entro, e non oltre, 24h lavorative. In ogni caso, tale movimentazione dovrà essere concordata, nonché documentata per iscritto, con il RCD.

L'effetto traslativo della proprietà in capo all'**Azienda Ospedaliera** dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna, bensì all'utilizzo del bene, salvo quanto previsto al precedente art. 8 (d).

Articolo 11 – Difetti ed imperfezioni

Il verbale di consegna dei Dispositivi Medici, firmato per accettazione dal RCD, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell'Azienda Sanitaria o per qualche vizio di produzione, accertati anche dal Fabbrikante, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento.

Articolo 12 – Sostituzione dei prodotti

Nel caso in cui un Dispositivo Medico esca di produzione o in caso di temporanea indisponibilità, previa comunicazione all'**Azienda Ospedaliera**, il Fornitore potrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.

Tale procedimento implica l'automatica integrazione dell'Allegato 1 al presente contratto.

Articolo 13 – Tracciabilità dei materiali –Richiami dal mercato di prodotto- Avvisi di sicurezza urgenti

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle **Azienda Ospedaliera**, permettano di rintracciare i pazienti sui quali è stato impiantato/utilizzato uno dei Dispositivi Medici di cui al presente contratto. In caso di richiami dal mercato o di avvisi di sicurezza urgenti il Fornitore dovrà fornire, senza alcun ritardo, il codice numero di lotto e/o di serie del dispositivo medico coinvolto nelle stesse azioni.

Articolo 14 –Restituzione materiali al termine del contratto

Il Fornitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza dell'Ordinativo Principale di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di contratto , dovrà ritirare i Dispositivi non utilizzati e non scaduti, redigendo apposito verbale attestante il buono stato degli stessi che dovrà essere firmato per accettazione dall'Amministrazione Contraente. I Dispositivi che possono essere restituiti al Fornitore dovranno essere integri e in buono stato di conservazione. Le spese relative alla consegna e al ritiro dei Dispositivi non utilizzati sono a carico del Fornitore.

I Dispositivi non restituibili si intenderanno come acquistati e, pertanto, verranno fatturati dal Fornitore e pagati dall'Amministrazione Contraente

_____, li _____

Per l'Azienda Ospedaliera

Per la Ditta Fornitrice



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del Contratto.....	6
Art.4. Corrispettivi	6
Art.5. Durata dell'appalto.....	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti – interessi	10
Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro	11
Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	12
Art.12. Penali	12
Art.13. Riserve	14
Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti	15
Art.15. Cauzione Definitiva	16
Art.16. Risoluzione	17
Art.17. Recesso	18
Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore.....	19
Art.20. Subappalto.....	19
Art.21. Responsabili.....	20
Art.22. Recall dei prodotti.....	20
Art.23. Fuori produzione	21
Art.24. Trasparenza e prezzi.....	22
Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	23
Art.26. Evoluzione tecnologica	23
Art.27. Foro Competente.....	23
Art.28. Trattamento dei Dati Personali	24
Art.29. Clausola Finale.....	25



**SCHEMA DI CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI
NEUROCHIRURGIA**

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera)- 83100 AVELLINO, C.F.-P.Iva:01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

SPINE S.R.L., sede legale in Napoli (NA), alla Via S. Lucia n.20 , capitale sociale EUR 20.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. NA-746283, P.Iva 05326671210, in qualità di Amministratore Delegato Sig.ra Maria Rosaria Pagano, nata a [REDACTED] e residente in [REDACTED] [REDACTED] giusti poteri alla stessa conferiti con atto di nomina del 06/02/2006, come da atto notarile della SPINE S.R.L. (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO CHE:

nell’ambito del presente Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Contratto di conto deposito: il documento di cui all’allegato “A”
- Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “B”;



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni " , "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi"

Premesso che

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per Neurochirurgia
2. l'A.O.Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di dispositivi medici e protesi per neurochirurgia mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021.
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 12.000,00 oltre IVA:
 - Lotto 33, **in conto deposito**: Sistema per il ripristino dell'altezza dei forami cervicali e fusione vertebrale mediante accesso posteriore costituito da gabbiette da posizionare tra le faccette articolari – **CIG: 8928169E1F – IMPORTO: € 12.000,00**

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;



5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore coi i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
 - **Contratto di Conto deposito:** il documento cui all'allegato "A";
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura/servizio oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati



2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha ad oggetto l'espletamento della fornitura , **in conto deposito secondo lo schema di contratto di cui all'allegato A) al presente contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, fornitura di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia**, così come riportati sempre **nell'allegato 1)** al presente, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata .
2. I quantitativi, indicati nel suddetto allegato 1) ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto, sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1)**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in "conto deposito" del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la U.O.C. di Neurochirurgia e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali



3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in “conto deposito”, saranno dovuti dall’Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d’acquisto) attestante l’utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, in aumento, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà inoltre l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L’AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l’AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all’Ordinativo di Fornitura dell’Amministrazione contraente.



3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;



- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
- 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. 11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore ; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- 11.2. manlevare e tenere indenne l'AO Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, , la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'AO Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.



2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifici un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;



Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o

P IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:

- o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
- o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente

4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto BNL GRUPPO BNP PARIBAS, [REDACTED]
[REDACTED]

6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.



3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto

Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.12. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto **ai tempi di consegna** indicati all'art. 4 dell'allegato A) "contratto di conto deposito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l' Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, come previsto all'art. 4 dell'allegato A) "contratto di conto deposito", l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, di cui all'art. 14 dell'allegato A) "contratto di conto deposito", l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà: una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila), per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
- di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.



L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

- 8. Le penali sono cumulabili.
- 9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contrente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
- 11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
- 12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
- 13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.13. Riserve

- 1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
- 2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
- 3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.



4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale disciplinata nei seguenti commi:

7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente

7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di



selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lexspecialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. l'AO Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C. , una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.15. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da HDI ASSICURAZIONI S.P.A., polizza n° [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto



Art.16. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla-osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;



3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Recesso

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione.
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse;
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.



5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.20. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.



Art.21. Responsabili

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Maria Rosaria Pagano, nata a [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali
2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

[REDACTED]

L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricezione che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.22. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.



3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.23. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".



A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.24. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.



Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 33, **in conto deposito**: Sistema per il ripristino dell'altezza dei forami cervicali e fusione vertebrale mediante accesso posteriore costituito da gabbiette da posizionare tra le faccette articolari – **CIG: 8928169E1F**

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante

- 1.1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

Art.26. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.27. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.



Art.28. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento ed all'invio all'amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscatti.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscatti.av.it/>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.



Art.29. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di



avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

[Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto;](#)
[Art.4. Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7.](#)
[Obblitgazioni specifiche di garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti-interessi; Art.10.](#)
[Obblighi relativi al rapporto di lavoro; Art.11. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.12. Penali;](#)
[Art.13. Riserve; Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.15. Cauzione definitiva; Art.16.](#)
[Risoluzione; Art.17. Recesso; Art.18. Clausola So.Re.Sa SpA-Consip SpA; Art.19. Brevetti industriali e diritti](#)
[d'autore; Art.20. Subappalto; Art.21. Responsabili; Art.22 Recall dei prodotti; Art.23. Fuori produzione;](#)
[Art.24. Trasparenza e prezzi; Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.26. Evoluzione tecnologica; Art.27.](#)
[Foro Competente; Art.28. Trattamento dei Dati Personali; Art.29. Clausola Finale](#)

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	11
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	14
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	16
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	19
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione	21
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	23
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	23
Art.26. Foro Competente	24
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	24
Art.28. Clausola Finale	25



**CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO E
DISPOSITIVI DESTINATI ALLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA**

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

APTIVA MEDICAL S.R.L., sede legale in Milano (MI), alla Via della Moscova n.3, iscrizione registro delle Imprese n.03692250963, P.IVA: 03692250966, capitale sociale Euro 30.000,00, in persona del Consigliere Delegato e Legale Rappresentante Sig. Michele Passante, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] [REDACTED] giusti poteri allo stesso conferiti in data 30.04.2019 come da visura della Camera di Commercio di Milano(nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE:

nell’ambito del presente Contratto si intende per:

- “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati;
- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto;
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “B”;



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1134 del 27/10/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. di Neurochirurgia mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 18/10/21 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/10/2021;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 35.400,00 oltre IVA:
 - Lotto 18: Protesi craniche "custom made" in PMMA- **CIG: 892784311D- IMPORTO: € 35.400,00**

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;



5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Contratto di Conto deposito:** il documento di cui all'allegato "A";
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
- 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati



2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **triennale di materiale protesico e dispositivi destinati alla U.O.C. di Neurochirurgia** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la U.O.C. di Neurochirurgia e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione



(ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente,



dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il

Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;



- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
- 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. 11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, , la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;



- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.



2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:

- Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario

o P IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:

o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)

o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento

o Codice fiscale del cedente

4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto INTESA SANPAOLO SPA [REDACTED]

6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.



Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
- di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.



9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto



pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.



8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A., polizza n° [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà



assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detrando dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente*



adempiti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.



5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offidente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Michele Passanante nato a [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: [REDACTED]

[REDACTED]



2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.



6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.



3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 18: Protesi craniche "custom made" in PMMA- **CIG: 892784311D**

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.



1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.



Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si



impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

[Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati, Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.](#)



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ li _____